

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 aprile 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 38.

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 39.

Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)..... Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 10.

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli - Venezia Giulia Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 11.

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 11.

Estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2008, n. 12.

Norme per i centri storici Pag. 18

REGOLAMENTO REGIONALE 1° ottobre 2008, n. 6.

Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia Pag. 25

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 13.

Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio Pag. 30

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 14.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio Pag. 33

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 15.

Vigilanza sull'attività urbanistica edilizia Pag. 33


REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 2008, n. 12.

Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006)..... Pag. 34

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 28.

Istituzione della «Giornata del ricordo dei caduti molisani per la ricostruzione nazionale» Pag. 36



LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 29.

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: «Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise»..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 30.

Istituzione del Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro..... Pag. 37


REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 11.

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, in materia di contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica..... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 12.

Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane..... Pag. 40



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 38.

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 12 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in Liguria, in coerenza con i principi definiti dal Titolo V della Costituzione ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nella legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), nonché nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di alloggio sociale.

2. La Regione promuove, in particolare, il sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) come definito ai sensi della presente legge, realizzato da soggetti pubblici o privati e volto a garantire il diritto ad un'abitazione adeguata, per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso, ai soggetti appartenenti alle aree sociali di cui all'art. 3 comma 1 e alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente che non sono in grado di accedere al libero mercato per situazioni di precarietà economica o per mancanza di un'offerta abitativa adeguata.

Art. 2.

Obiettivi delle politiche abitative regionali

1. Le politiche abitative regionali sono indirizzate a:

a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel rispetto della normativa in materia;

b) incrementare l'offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato, anche con riguardo alle esigenze espresse da particolari categorie sociali per fenomeni di mobilità per studio o lavoro e di emergenza sociale riferita a donne e minori, nonché alle politiche per l'immigrazione;

c) favorire l'accesso alla proprietà della residenza primaria, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;

d) contribuire al mantenimento della residenza primaria in proprietà, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,

segnatamente a favore dei soggetti deboli che con maggior difficoltà riescono a far fronte alle spese di manutenzione degli immobili;

e) apportare un sostegno finanziario finalizzato a concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, nonché finalizzato a concorrere all'abbattimento dell'incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa;

f) concedere garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;

g) dare risoluzione a gravi ed imprevedibili emergenze alloggiative;

h) promuovere interventi innovativi, a carattere sperimentale, volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e gestione, oltre a favorire la diffusione delle soluzioni di edilizia sostenibile e di risparmio energetico;

i) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e sulle ipotesi di intervento pubblico, anche mediante l'apporto dell'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio (ARRED);

j) promuovere l'attivazione di un sistema di qualificazione degli operatori privati.

2. Ai fini della presente legge, le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, come disciplinate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16, costituiscono il sistema di ERS.

3. La pianificazione territoriale e urbanistica allo scopo di realizzare le condizioni per lo sviluppo delle politiche pubbliche nel settore abitativo disciplina l'attuazione degli interventi edilizi, di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di abitazioni per le diverse aree sociali e, in particolare, ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto e a favorire l'acquisto della prima casa, in conformità alla legislazione regionale vigente.

4. Le politiche abitative di cui alla presente legge si integrano con le politiche sociali e con quelle riferite alla promozione dei programmi urbani complessi proposti dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o dallo Stato, e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare all'interno del perimetro dei centri edificati come definiti ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorrono le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), mediante l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio di ERP, nonché attraverso le ulteriori risorse finanziarie di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).


6. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge possono concorrere congiuntamente i comuni, gli enti pubblici, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni bancarie.

Art. 3.

Destinatari dell'intervento pubblico nel settore abitativo

1. La Regione promuove la realizzazione del sistema dell'intervento pubblico, finalizzato ad assicurare il diritto all'abitazione ai soggetti appartenenti alle aree sociali indicate nelle seguenti lettere ed alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente:

a) area della marginalità sociale, rappresentata da soggetti in precarie condizioni economiche e sociali, caratterizzati da instabilità alloggiativa e che necessitano altresì di particolari forme di accompagnamento sociale;



b) area del disagio grave, rappresentata da soggetti radicati sul territorio la cui situazione economica è modesta e incompatibile con un canone di affitto di mercato;

c) area del disagio diffuso, rappresentata da soggetti la cui situazione economica è meno disagiata rispetto ai soggetti di cui alla lettera b) ed è compatibile con un canone di affitto o una rata di rimborso del mutuo moderato rispetto a quello di mercato;

d) area della difficoltà, rappresentata da soggetti la cui situazione economica di disagio è di breve o medio periodo, per cui è prevedibile la compatibilità con un canone di affitto o una rata di rimborso del mutuo moderato rispetto a quello di mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale approva apposito provvedimento recante i criteri per la definizione e graduazione del disagio sociale ed economico relativo alle aree sociali indicate.

Art. 4.

Concertazione istituzionale e partecipazione

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.

2. È istituito presso la Regione Liguria il Tavolo di concertazione permanente per le politiche abitative, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale di cui al Titolo II e per l'attività dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo di cui all'art. 12.

3. Al Tavolo di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti della Regione, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Liguria), dell'Unione Regionale Province Liguria (URPL), delle ARTE, delle Associazioni regionali delle imprese di costruzione, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, delle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni, degli inquilini, dei proprietari, della Consulta Ligure per l'handicap e degli organismi regionali per le pari opportunità, oltre alle rappresentanze dei soggetti di cui all'art. 2, comma 6, che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

4. La Giunta regionale disciplina con apposito atto il funzionamento del Tavolo.

5. Le Province e i Comuni capoluogo istituiscono un'articolazione territoriale del Tavolo composto dal Presidente della Provincia medesima, dai Sindaci dei Comuni del proprio territorio, dall'ARTE territorialmente competente e dalle rappresentanze territoriali dei membri del Tavolo regionale.

6. Il Tavolo di concertazione provinciale, oltre a coordinarsi con l'attività del Tavolo di cui al comma 2, esprime pareri in merito alla localizzazione degli interventi di ERS nei comuni ovvero ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio ERP, salvo quelli approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), anche in rapporto alla pianificazione provinciale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Capo I

PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Art. 5.

Programmazione regionale

1. Il Programma Quadriennale per l'Edilizia Residenziale (PQR), approvato dal Consiglio regionale, quale strumento di programmazione delle politiche abitative regionali, in relazione alle risorse finanziarie

disponibili e tenuto conto di quelle di cui all'art. 2, comma 5, provvede a:

a) individuare il fabbisogno abitativo espresso dalle diverse fasce della domanda sociale che si ritiene di soddisfare, anche in relazione alla specificità delle singole aree regionali;

b) individuare i comuni o gli ambiti a maggiore problematicità abitativa;

c) stabilire gli obiettivi generali nel quadriennio indicando le categorie di intervento in cui si articola la politica abitativa regionale e l'incremento dell'ERP;

d) determinare i criteri generali relativi alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le Categorie di intervento della presente legge ritenute prioritarie ed eventualmente per ambiti territoriali;

e) determinare le tipologie dei contributi da assegnare nonché la percentuale massima di finanziamento ammissibile, i criteri di definizione dei costi massimi riconoscibili per ogni categoria di intervento, gli elementi di gradualità del contributo in relazione alla durata del vincolo a ERS e le modalità per la cessione anticipata di cui all'art. 15, comma 6;

f) individuare i criteri a cui riferirsi per la definizione dei requisiti di selezione degli operatori di cui all'art. 8, comma 2;

g) individuare particolari categorie di beneficiari a cui destinare specifici finanziamenti;

h) riservare, se del caso, una quota di risorse finanziarie per gli interventi edilizi a carattere sperimentale.

2. Il PQR stabilisce altresì i criteri per l'assegnazione dei contributi nel rispetto dei seguenti elementi:

a) integrazione degli interventi di politica abitativa con le politiche sociali e quelle per la sicurezza urbana;

b) previsione di cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti gli interventi;

c) attivazione di un sistema di premialità rivolto alle amministrazioni locali che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con normative urbanistiche ed edilizie mirate, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente legge;

d) integrazione tra le politiche abitative e quelle relative ai programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana come definiti dalla vigente normativa.

3. Il PQR definisce anche la procedura per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento.

Art. 6.

Procedimenti attuativi

1. La Giunta regionale adotta le procedure per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in attuazione delle previsioni del Programma di cui all'art. 5.


2. Nell'ambito di ogni procedimento attuativo, di norma, le funzioni amministrative relative alla raccolta delle proposte di intervento ovvero alle richieste di contributo previste dalla presente legge sono attribuite ai Comuni.

3. I Comuni presentano alla Regione le proposte di intervento o le richieste per l'ammissione a contributo promosse anche da soggetti o operatori pubblici e privati.

4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui al comma 3, approva il programma operativo regionale contenente gli interventi o le richieste ammessi a finanziamento e assegna i contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione.

5. I lavori relativi agli interventi finanziati devono avere inizio entro tredici mesi dalla data di approvazione del programma operativo regionale di cui al comma 4.

6. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 5, il responsabile tecnico della Regione provvede, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, a convocare i soggetti attuatori, i Comuni e le altre Amministrazioni eventualmente interessate, al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. Accertata la possibilità di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, si concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi,



attraverso la sottoscrizione di specifici accordi. In tali atti viene stabilito altresì il nuovo termine per l'inizio dei lavori, comunque non superiore a sei mesi, decorso il quale il cofinanziamento si intende revocato.

7. La Giunta regionale può dare attuazione, con propri atti, a interventi straordinari promossi a livello regionale, nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge.

Capo II OPERATORI

Art. 7.

Operatori dell'intervento pubblico nel settore abitativo

1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati.

2. Per operatori pubblici si intendono i Comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. Le ARTE possono svolgere il ruolo di operatori per conto dei Comuni e degli altri enti pubblici, previo convenzionamento a norma della legislazione vigente.

3. Per operatori privati si intendono le fondazioni e associazioni riconosciute, le imprese di costruzione o loro consorzi e associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che presentino i requisiti di cui all'art. 8 e che, in caso di cessazione o cambiamento di attività siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nell'atto convenzionale di cui all'art. 23, comma 2, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune, nonché i cittadini singoli o riuniti in forma associata con le modalità di cui all'art. 25.

4. L'atto convenzionale può ammettere i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche, nonché le cessioni delle abitazioni, ove la vendita riguardi immobili costituiti complessi unitari e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo le originarie pattuizioni, ivi compresa la cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

Art. 8.

Selezione degli operatori privati

1. La selezione degli operatori privati di cui all'art. 7, comma 3, nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui all'art. 6, avviene attraverso opportune forme concorrenziali ad evidenza pubblica finalizzate a garantire la qualificazione degli operatori stessi in relazione alle diverse tipologie di servizio abitativo.

2. La Giunta regionale, per ogni tipologia di procedimento attuativo e in funzione delle diverse categorie di intervento nel settore abitativo di cui al Titolo III, determina, con apposito provvedimento, i criteri e i requisiti per l'affidamento degli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale agli operatori, tali da determinare il possesso delle capacità professionali, gestionali, di ordine economico finanziario nonché i livelli di efficienza ed efficacia nell'attività svolta, con l'eventuale riferimento anche alle realizzazioni effettuate con contributi pubblici.

3. Gli operatori privati, secondo le modalità specificate per ogni procedimento attuativo, attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. A seguito di verifica periodica a cadenza annuale, nei casi in cui si riscontrino difformità o mutamenti nelle condizioni e nei requisiti che precedentemente hanno consentito l'affidamento, la Giunta regionale provvede alla sospensione, revoca o decadenza dei contributi eventualmente concessi.

5. Le condizioni di sospensione, revoca o decadenza dell'affidamento sono disciplinate dai provvedimenti di cui al comma 2.

Capo III

STRUMENTI FINANZIARI A SERVIZIO DELLE POLITICHE ABITATIVE

Art. 9.

Finanziamento delle politiche abitative

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può avvenire attraverso:

a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) le risorse statali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché le risorse attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e dal fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale di cui all'art. 11 della presente legge;

d) le risorse regionali previste con legge di bilancio annuale;

e) le risorse di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 10.

Fondo di garanzia

1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 opera a favore dei conduttori degli alloggi di cui all'art. 15 ovvero degli acquirenti di abitazioni di cui all'art. 17 e prevede una garanzia fideiussoria che non può eccedere dodici mensilità del canone di locazione ovvero un'annualità di ammortamento del mutuo per una durata corrispondente al contratto di locazione oppure a quindici anni di ammortamento.

3. Il fondo può altresì operare a favore di soggetti titolari di mutui già accessi alla data di entrata in vigore della presente legge che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. L'ammontare dei conferimenti finanziari da parte della Regione costituisce il limite massimo dei crediti per i quali può essere rilasciata la garanzia da parte del fondo.

5. La Giunta regionale stipula con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per azioni (FILSE S.p.A.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al comma 1 e definisce le modalità di concessione delle garanzie.


Art. 11.

Fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale «social housing»

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di uno specifico fondo per la realizzazione di interventi edilizi di particolare rilevanza, caratterizzati da alloggi prevalentemente destinati all'assegnazione in locazione permanente e temporanea, a canone moderato o comunque inferiore a quello di mercato, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, per la concessione di incentivi.

2. Il fondo di cui al comma 1 contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti attuatori degli interventi edilizi.

3. Concorrono al finanziamento del fondo le risorse economiche stanziolate dalle fondazioni, bancarie o di altra natura, per le finalità di cui alla presente legge.



4. L'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le fondazioni stesse.

5. I soggetti attuatori degli interventi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, sono individuati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Regione.

6. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'art. 9, comma 1.

7. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità di costituzione, funzionamento e gestione del fondo, ivi compresi i criteri di valutazione tecnico-economica del piani di investimento, il periodo massimo di rimborso dei finanziamenti e le modalità di revoca degli stessi.

8. Alla gestione del fondo si provvede con apposita convenzione.

Capo IV

SUPPORTI ALL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Art. 12.

Osservatorio regionale del sistema abitativo

1. È istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo che provvede all'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:

a) ai fabbisogni abitativi articolati sulla base delle diverse aree sociali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base dei flussi informativi locali;

b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;

c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;

d) alla verifica e al monitoraggio dell'attuazione dei programmi e dei procedimenti attuativi di cui all'art. 6, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;

e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

2. La Regione definisce gli obiettivi ed i compiti dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento dello stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia.

3. La Regione provvede, altresì, alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati.

4. Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

5. In riferimento alla determinazione dei fabbisogni abitativi di cui al comma 1, lettera a), i Comuni trasmettono alla Regione, i documenti di ricognizione comunale che contengono:

a) gli indicatori del fabbisogno fisico nel breve e medio termine espresso anche dalle domande presentate per l'assegnazione degli alloggi in locazione, nonché del fabbisogno delle risorse economiche necessarie;

b) l'indicazione della disponibilità di aree o immobili sui quali è possibile localizzare ciascuna categoria di intervento.

Art. 13.

Anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo e dell'utenza

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore abitativo e l'utilizzo del patrimonio di ERS, la Regione costituisce, aggiorna e gestisce un'apposita anagrafe.

2. I dati riguardano in particolare:

a) il patrimonio di alloggi di ERS realizzato ai sensi della presente legge e la relativa utenza;

b) il patrimonio di alloggi ERP e i relativi assegnatari;

c) il patrimonio di alloggi in locazione permanente o temporanea e i relativi utenti;

d) i beneficiari dell'intervento di sostegno al reddito per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 20, comma 1, lettera a);

e) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica per costruire, recuperare o acquistare la propria abitazione.

3. Le ARTE, gli Enti locali e gli operatori sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 12.

4. Gli operatori che non forniscono i dati occorrenti alla formazione dell'anagrafe dell'intervento pubblico secondo le modalità di cui al presente articolo o che li forniscono in modo carente sono esclusi dall'assegnazione dei finanziamenti disposti dalla Regione ai sensi della presente legge fino a che i dati non vengano forniti.

5. La Regione, gli Enti locali, le ARTE e gli altri soggetti gestori degli interventi sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

TITOLO III

CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO

Capo I

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Art. 14.

Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP

1. Ai fini della presente legge, l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale destinato a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari appartenenti all'area sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e caratterizzato da canoni che concorrono alla copertura degli oneri di realizzazione, nonché dei costi di gestione del servizio abitativo.

2. I contributi di cui alla presente legge, ammissibili fino alla copertura totale dei costi di realizzazione e di recupero, possono essere destinati alle ARTE ed ai Comuni per la realizzazione o il recupero di alloggi di ERP, per l'acquisto delle aree relative, di immobili da recuperare nonché per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni territoriali connesse all'intervento.

3. La definizione delle caratteristiche tecniche e delle dotazioni del servizio, l'identificazione dei criteri di selezione dei destinatari, la disciplina dei limiti temporali all'erogazione del servizio e la determinazione del canone da corrispondere per gli alloggi di ERP sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 15.

Alloggi in locazione a canone moderato

1. Ai fini della presente legge, la locazione a canone moderato è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, destinato a soddisfare le esigenze abitative primarie dei nuclei familiari appartenenti all'area sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), in possesso dei requisiti di cui all'art. 24.

2. La Regione promuove l'ampliamento e il calmieramento del mercato immobiliare delle locazioni attraverso la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche in forma attualizzata, agli operatori, pubblici e privati, per interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto con o senza recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone moderato.

3. Alla locazione di cui al comma 1, distinta in locazione permanente e locazione a termine, si applica un canone che garantisce l'equilibrio della gestione economica, tenendo conto degli oneri sostenuti per



la realizzazione, recupero o acquisizione degli alloggi, nonché i costi di gestione e delle eventuali compensazioni dell'onere del servizio.

4. Gli operatori stipulano un atto convenzionale con il Comune ai sensi dell'art. 23, con il quale vengono disciplinati. la natura e la durata degli obblighi di servizio, oltre alla compensazione dell'onere del servizio stesso.

5. Per gli alloggi a canone moderato in locazione permanente reallizzati dai Comuni, al termine del periodo di attuazione del piano finanziario di cui all'art. 23, comma 3, lettera b), si può applicare il canone per gli alloggi di ERP.

6. Gli alloggi a canone moderato in locazione a termine possono essere ceduti in proprietà a soggetti diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente diritto anche prima della scadenza del periodo di validità della convenzione, purché nell'atto di alienazione sia espressamente fatta riserva della prosecuzione della locazione per il periodo residuale secondo le previsioni della convenzione.

7. Con successivo atto, la Giunta regionale provvede, nel rispetto della vigente normativa nazionale, a definire le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio e, sulla base di quanto previsto dagli articoli 24 e 25, a disciplinare i criteri di selezione dei destinatari degli alloggi, le modalità di assegnazione e di verifica periodica dei requisiti.

8. Gli alloggi in locazione di cui al presente articolo realizzati da enti pubblici sono destinati prioritariamente agli assegnatari di alloggi di ERP che hanno perso i requisiti per l'assegnazione a norma della legislazione vigente.

Art. 16.

Interventi per categorie speciali

1. Per favorire l'appropriatezza degli interventi di ERS rispetto ai fabbisogni effettivamente rilevati, la Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, anche gli interventi relativi alle seguenti tipologie:

- a) strutture alloggiative di natura temporanea;
- b) strutture per l'inclusione sociale.

2. Ai fini della presente legge, sono strutture alloggiative di natura temporanea, ad esclusione dei servizi di cui all'art. 30 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), quelle strutture finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, organizzate in forma di camere, minialloggi oppure appartamenti, destinati all'esigenza alloggiativa di natura temporanea, motivata da ragioni di lavoro, formazione, studio, cura e assistenza, di soggetti appartenenti all'area sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), in possesso dei requisiti di cui all'art. 24. Per gli studenti universitari si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 6, lettera c).

3. I contributi per il recupero, acquisto e recupero ovvero nuova costruzione delle strutture di cui al comma 1, lettera a) e le altre forme di compensazione dell'onere del servizio sono concessi agli operatori che sottoscrivono atti convenzionali con il competente Comune, impegnandosi a concedere in locazione, per almeno dodici anni, l'alloggio a particolari categorie sociali a canone inferiore a quello concordato a norma della legge n. 431/1998; tale convenzione, oltre alla compensazione dell'onere di servizio, disciplina, nel rispetto della vigente normativa nazionale, la natura e la durata degli obblighi del servizio stesso.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri di determinazione dei contributi pubblici, le modalità di accesso e godimento delle strutture alloggiative di cui al comma 2, le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio abitativo.

5. Ai fini della presente legge, sono strutture per l'inclusione sociale quelle strutture finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, volte a garantire ai soggetti di cui al comma 6 servizi alloggiativi congiuntamente a servizi integrativi, nell'ambito di un progetto personalizzato teso all'inclusione sociale degli stessi. Tali interventi integrano quelli forniti dai servizi istituzionalmente competenti.

6. I beneficiari delle strutture di cui al comma 5 sono i soggetti appartenenti all'area sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché le donne e i minori oggetto di violenza, di cui alla legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 (interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza) e i

soggetti derivanti dalla nuova immigrazione, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

7. I contributi per il recupero, acquisto e recupero ovvero nuova costruzione delle strutture di cui al comma 1, lettera b) e le altre forme di compensazione dell'onere del servizio sono concessi agli operatori che sottoscrivono atti convenzionali con il competente Comune, che disciplinano la natura e la durata degli obblighi di servizio, oltre alla compensazione dell'onere del servizio stesso.

8. La Giunta regionale definisce le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione delle strutture per l'inclusione sociale tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), le modalità di accesso e godimento delle strutture di cui al comma 5, le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio abitativo.

9. Alle tipologie di servizio abitativo di cui al presente articolo, si applica in ogni caso una tariffa comprensiva del canone di affitto e delle spese accessorie che garantisce l'equilibrio della gestione economica tenendo conto degli oneri sostenuti per la realizzazione, recupero o acquisizione degli alloggi o dei posti letto, nonché dei costi di gestione e delle eventuali compensazioni dell'onere del servizio.

Capo II

ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 17.

Accesso alle abitazioni in proprietà

1. Per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, sono concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, a soggetti privati per recupero, acquisto e recupero o, solo a operatori, per la nuova costruzione di abitazioni da destinare a residenza primaria dei nuclei familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

2. Contributi in conto capitale o in conto interessi possono, altresì, essere concessi direttamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 per il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, anche attraverso interventi di autocostruzione o autorecupero.

3. Il contributo è in ogni caso determinato sulla base del costo riconoscibile stabilito ai sensi dell'art. 22 e della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f).

4. Gli interventi di recupero o di acquisto e recupero godono di una maggiore contribuzione regionale rispetto a quelli di nuova costruzione.

5. I contributi possono essere altresì concessi per il recupero, l'acquisto ed il recupero o per la nuova costruzione di abitazioni destinate alla proprietà differita trascorso un periodo di locazione di almeno otto anni.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 24, è consentita la cessione in proprietà ai conduttori.

7. Il canone di locazione e il prezzo di cessione delle abitazioni a proprietà differita di cui al comma 5 sono stabiliti nell'atto convenzionale di cui all'art. 23 che disciplina i rapporti tra il Comune ed il soggetto attuatore dell'intervento.

8. La Giunta regionale determina le caratteristiche e le dotazioni tecniche degli alloggi, identifica i criteri di selezione dei destinatari, definisce le modalità di calcolo del prezzo convenzionato e approva lo schema di atto convenzionale ai sensi della vigente normativa da stipularsi da parte del beneficiario al fine dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.



Art. 18.

Recupero del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione incentiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo previsti ai sensi della presente legge secondo le modalità di cui ai commi seguenti; gli interventi di recupero sono finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, all'integrazione tra diverse categorie sociali, all'eliminazione del degrado edilizio comprensivo della salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico.

2. Il recupero di cui al comma 1 comprende gli interventi di recupero primario e secondario definiti dalla vigente normativa regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 assicurano la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesistici, il conseguimento della sicurezza statica, la rifunzionalizzazione e il miglioramento della qualità degli spazi abitativi.

4. Agli interventi di recupero primario è concesso un contributo in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, proporzionato al costo riconoscibile definito ai sensi dell'art. 22.

5. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi anche per il recupero primario di unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale.

6. Agli interventi di recupero secondario è concesso un contributo in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, riferito al costo riconoscibile e commisurato alla situazione economica del nucleo familiare del proprietario.

7. La concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6 comporta la destinazione dell'alloggio a residenza primaria del proprietario ovvero alla locazione o alla vendita a prezzi convenzionati ai nuclei famigliari di cui alla presente legge in possesso dei requisiti previsti.

8. I contributi di cui ai commi 4 e 6 possono essere oggetto di una maggiorazione nel caso in cui gli interventi siano ricompresi all'interno di Programmi urbani complessi finalizzati, in particolare, alla rigenerazione e inclusione sociale ovvero di Progetti colore come definiti dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 19.

Mantenimento della casa in proprietà

1. La Giunta regionale al fine di soddisfare le peculiari esigenze di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, può prevedere la concessione agli stessi di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. Tali interventi possono essere destinati a:

a) l'abbattimento delle barriere architettoniche a norma della legislazione vigente;

b) la sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;

c) l'installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;

d) la ristrutturazione interna dell'alloggio, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, al fine di consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano fruendo della stessa unità immobiliare.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1, nei casi di difficoltà economica a far fronte alle spese di manutenzione straordinaria sulle parti comuni e relative alle opere volte al superamento delle barriere architettoniche degli immobili, possono essere altresì concessi contributi in conto capitale o in conto interessi.

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi, l'entità e le modalità di concessione dei medesimi, con riguardo alla situazione economica del nucleo familiare e al rapporto con la rata dei mutui necessari a far fronte alle spese di recupero.

Art. 20.

Interventi di sostegno al reddito

1. Al fine di dare risposta ai soggetti di cui all'area di disagio abitativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la Regione può concedere contributi integrativi finalizzati a:

a) concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, riservati ai conduttori di alloggi locati nel rispetto della vigente normativa;

b) concorrere all'abbattimento dell'incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), provengono dal fondo nazionale per l'affitto di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, integrati da risorse proprie della Regione e dei Comuni.

3. Per i contributi di cui al comma 1, lettera b) si provvede mediante le risorse di cui all'art. 11.

4. La Regione stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi e le modalità di concessione dei medesimi, con riguardo alla condizione del nucleo familiare e al rapporto con il canone di locazione ovvero la rata dei mutui.

5. Ai fini del comma 4, la Regione persegue la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi dell'art. 2, comma 4.

6. Le risorse complessive di cui al comma 2 sono ripartite dalla Giunta regionale tra i Comuni secondo i fabbisogni espressi dai conduttori e con criteri di premialità per Comuni che concorrono con risorse proprie al finanziamento.

7. Il Comune provvede all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione dei contributi spettanti.

Capo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 21.

Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia


1. I nuovi interventi ovvero la riqualificazione dell'attuale patrimonio di ERS, eccedente le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere che il fabbisogno energetico sia inferiore a 70 kwh/mq annuo e che, al fine di raggiungere tale obiettivo, siano utilizzate per gli usi termici anche fonti energetiche alternative e rinnovabili.

2. La Regione può destinare contributi in conto capitale al fine di promuovere, in relazione alle categorie di intervento previste dalla presente legge, interventi innovativi, a carattere sperimentale sia nella gestione del patrimonio di ERS che nel processo edilizio perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia e tipologica, della sostenibilità edilizia ovvero del risparmio energetico.

3. Tra gli interventi di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.

4. Nell'ambito degli interventi a carattere sperimentale di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta un protocollo regionale per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti a norma del presente articolo.

5. I contributi di cui al comma 2 concorrono a coprire i maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o recupero di edifici sulla base dei criteri previsti dal protocollo di cui al comma 4 e sono concessi nella misura massima del 15 per cento del costo riconoscibile dell'intervento, al netto del costo degli elementi di sperimentazione e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.



Art. 22.

Costi riconoscibili

1. La Giunta regionale stabilisce sulla base dei prezzi medi definiti dal Prezzario regionale dell'Unioncamere liguri e coerentemente con le determinazioni assunte in merito ai costi standardizzati dall'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, i costi riconoscibili per gli interventi di recupero e nuova costruzione a sostegno pubblico di cui alla presente legge, con riferimento al livello qualitativo che si intende perseguire.

2. Il sistema dei costi riconoscibili utilizza i quadri economici previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.

3. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento delle fonti ufficiali prese a riferimento ed eventualmente sulla base della variazione degli indicatori del costo di costruzione di edifici con destinazione residenziale ovvero dell'introduzione di indirizzi operativi utili a contenere i costi e ad assicurare, nel contempo, la qualità edilizia.

Art. 23.

Disposizioni comuni

1. Sono escluse dai contributi previsti dal presente Titolo III, gli alloggi di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti agli articoli 15, 16 e 17 gli operatori stipulano un atto convenzionale con il Comune il quale provvede alla trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari a spese dell'operatore.

3. Al fine di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta uno schema di atto convenzionale determinando in particolare:

a) la natura del servizio abitativo e gli elementi che lo compongono;

b) gli obblighi di servizio degli operatori, ivi compreso l'impegno di cui all'art. 7, comma 3, nonché l'obbligo di predisposizione di apposito piano finanziario dell'intervento e la relativa rendicontazione;

c) la durata del vincolo di destinazione sull'immobile;

d) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

e) il costo degli alloggi;

f) le modalità di determinazione del canone di locazione o del prezzo di cessione convenzionato commisurato al piano finanziario dell'intervento, all'entità delle compensazioni dell'onere del servizio, ai costi di gestione e al rendimento dell'investimento;

g) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione a termine, nei casi di proprietà differita;

h) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli interi immobili o dei singoli alloggi, nei casi di alloggi in locazione, prima della scadenza dell'atto convenzionale sempre che l'acquirente si impegni a rispettare tutti i vincoli assunti per il periodo che ancora intercorre fino alla scadenza della convenzione stessa;

i) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali;

j) la disciplina dei criteri di selezione e verifica dei requisiti dei conduttori;

k) l'obbligo di sostituire, entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, in caso di disdetta dei contratti di locazione, i precedenti conduttori con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, salvo eventuale proroga del Comune su richiesta motivata del richiedente;

l) le sanzioni previste per la violazione della convenzione.

4. La Giunta regionale adotta, con apposito atto, la disciplina dei controlli sulle modalità di attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

TITOLO IV

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Capo I

UTENZA

Art. 24.

Requisiti generali

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 8, e dall'art. 25, devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

b) residenza anche tenendo conto della decorrenza della stessa, o attività lavorativa in un Comune della Regione ovvero cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) situazione economica del nucleo familiare, calcolata secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta regionale;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto per i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o finanziamenti per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario.

Art. 25.

Requisiti specifici per particolari categorie di intervento

1. I contributi previsti dall'art. 18, commi 4 e 6, sono concessi ai proprietari delle unità immobiliari che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi.

2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie. Possono beneficiare dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione.

3. Qualora l'intervento sia realizzato da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà sull'immobile, è necessario il previo assenso del medesimo.


4. Per interventi di particolare rilevanza, come definiti con apposito atto della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, possono essere esclusi i requisiti di cui all'art. 24, comma 1, lettere c), d), e).

5. Le risorse per l'accesso alla proprietà dell'abitazione di cui all'art. 17 possono essere concesse anche in assenza dei requisiti generali di cui all'art. 24, per interventi ritenuti dalla Regione di interesse strategico, volti a:

a) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o spostamento dei medesimi;

b) delocalizzazione di abitazioni costruite in conformità a strumenti urbanistici generali vigenti in aree a rischio idrogeologico ovvero ricomprese in aree di forte degrado urbanistico e oggetto di programmi urbani complessi, che ne impongono la demolizione e ricostruzione in altri siti, ove non si applichino altri specifici programmi di intervento regionali;

c) acquisto e recupero di abitazioni ove trasferire la residenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari di nuova formazione.



6. Al fine della concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18, sono considerati prioritari i soggetti che presentano una delle seguenti condizioni:

a) se portatori di handicap, avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;

b) se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di trenta anni di età oppure con non più di trentacinque, caratterizzate da posizioni lavorative precarie;

c) se studenti universitari, essere di età inferiore a ventisei anni, iscritti a un corso di laurea avente sede nel Comune ove è ubicato l'alloggio e residenti in altro Comune appartenente a Provincia diversa da quella del Comune sede dell'intervento.

TITOLO V

NORME URBANISTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO

Capo I

DISCIPLINA URBANISTICA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)

Art. 26.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni costieri e quelli individuati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, di cui all'art. 5, sono tenuti a definire il fabbisogno abitativo di residenza primaria e a individuare nello strumento urbanistico comunale vigente o ancora da formare, le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie, e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, idonee a soddisfare tale fabbisogno con le modalità di cui ai successivi commi.

2. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono, oltre alla realizzazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici correlati agli stessi, alla produzione degli interventi ERP e, ove del caso, delle altre tipologie di ERS, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.

3. Per i PUC dei Comuni di cui al comma 1 adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure alla approvazione del POR di cui all'art. 5, operano le disposizioni della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) come modificate dall'art. 27.

4. Agli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni costieri o in quelli dichiarati a maggior problematicità abitativa si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla approvazione del PQR i Comuni sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico vigente, qualora non abbiano già adottato un PUC a norma del comma 3, mediante adozione di apposita variante soggetta ad approvazione regionale o a parere regionale, a seconda che si tratti di Comune dotato di strumento urbanistico generale ovvero dotato di PUC la quale variante, sulla base delle indicazioni del PQR, determina:

1) il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare;

2) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di ERP espresse in percentuale della nuova superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;

3) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, sempre espresse in percentuale della superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;

4) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi esistenti da destinare all'ERS;

5) l'entità della eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP come sopra individuate sub punto 2), con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tale quota, laddove non provveda direttamente il soggetto attuatore e fermo restando che le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono strettamente vincolate ad essere utilizzate in interventi di ERP;

6) le modalità con cui il Comune intenda riconoscere eventuali compensazioni ai soggetti che si impegnino a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS secondo quanto indicato sub punto 3).

b) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non si sia proceduto all'adeguamento di cui al comma 4, lettera a), per i Comuni costieri:

1) non è possibile procedere alla adozione di varianti al vigente strumento urbanistico volte ad incrementare la potenzialità edificatoria per destinazioni residenziali, se non per quelle riconducibili all'ERS;

2) i SUA/PUO o i progetti convenzionali che prevedano interventi con destinazione residenziale, per i quali sia stata presentata formale istanza di approvazione dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono garantire la quota da destinare all'ERP, da determinarsi in rapporto all'entità dell'insediamento previsto e comunque in misura non inferiore al 10 per cento della superficie edificabile. Tale quota può essere monetizzata per il valore corrispondente mediante convenzione con il Comune.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punti 1) e 2) si applicano anche ai Comuni dichiarati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, a far data dall'approvazione dello stesso.

6. La Giunta regionale determina i criteri di monetizzazione delle quote di superficie edificabile da riservare alla realizzazione di interventi di ERP di cui al comma 4, lettera a), punto 2) non realizzate dal soggetto attuatore e gli indirizzi per la disciplina delle compensazioni di cui al comma 4, lettera a), punto 6).

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 36/1997

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) è definito all'interno del peso insediativo il fabbisogno abitativo di residenza e, all'interno di questo, il fabbisogno di residenza primaria da soddisfare.».

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile.».

3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 36/1997 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;

f-ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;».

4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:


«b-bis) la disciplina urbanistico edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le norme di conformità determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'art. 28, comma 2, lettera c-bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.».

6. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) l'entità dell'eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tali quote allorché tutta o una parte della quota di edificabilità da edificare a norma dell'art. 29, comma 3, lettera f-bis) non possa venir realizzata.».



7. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le somme da versare a titolo di monetizzazione ai sensi del comma 3, lettera d-bis) sono corrisposte al Comune e sono strettamente vincolate a essere utilizzate in interventi di sostegno e sviluppo dell'ERP nelle aree a tal fine individuate.».

8. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. Le norme di congruenza determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS oltre alla quota obbligatoria individuata a norma dell'art. 29, comma 3, lettera f-bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionaler n. 25/1995

1. All'art. 14 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis). Per gli interventi con destinazione d'uso residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare la disciplina per gli alloggi dell'ERS, il contributo di costruzione può essere ridotto. I criteri per la misura di tale riduzione, anche in funzione della specifica categoria di ERS, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.

3-ter). In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il richiedente è tenuto al pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 3-bis, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento oltre gli interessi legali maturati.

3-quater). Ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.».

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.

2. I programmi in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.

3. Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano per l'utilizzo:

a) delle risorse finanziarie stanziata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi previsti dai commi 1 e 2;

c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti,

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 2.400.000,00 dell'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e di quota di euro 3.750.000,00 dell'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e all'iscrizione in termini di competenza dei medesimi importi nel bilancio per l'anno finanziario 2007 nell'Area VII - Edilizia alle seguenti Unità previsionali di base di nuova istituzione:

• U.P.B. 7.110 - Attività connesse alle realizzazioni del Sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale;

• U.P.B. 7.210 - Interventi attuativi del Sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale;

b) con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale nell'Area VII - Edilizia.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale);

b) la legge regionale 30 marzo 1993, n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale);

c) la legge regionale 20 aprile 1994, n. 20 (disposizioni e norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizia abitativo ed altri interventi programmati));

d) l'art. 18 della legge regionale 20 luglio 2002, n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a cinque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 dicembre 2007

BURLANDO

09R0219



LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 39.

Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 12 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti della propria azione, i programmi regionali d'intervento strategico, di seguito denominati P.R.I.S., che, per la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla vigente normativa statale, adottano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalle realizzazioni suddette.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata con particolare riferimento alle opere infrastrutturali di interesse regionale.

Art. 2.

Strumenti di comunicazione e di partecipazione

1. Nella fase antecedente la definizione dei P.R.I.S. gli enti locali avviano appositi percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, atti a garantire il principio della partecipazione nelle scelte.

2. Nella fase successiva alla definizione dei P.R.I.S. la Regione ne promuove la massima e piena conoscenza, d'intesa con i competenti enti locali.

Art. 3.

Programmi regionali d'intervento strategico

1. La Regione promuove, con il coinvolgimento dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. qualora vi siano ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) cosiddetta «legge obiettivo» ed ai sensi delle disposizioni del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. I P.R.I.S., strumenti operativi di programmazione strategica integrata a regia regionale, coordinano, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1, la realizzazione delle medesime con le conseguenti necessità di riqualificazione dei contesti territoriali interessati, garantendo la sostenibilità delle scelte, compensando eventuali disagi e risolvendo le problematiche delle collettività coinvolte.

3. I P.R.I.S. possono, altresì, essere attivati dalla Regione, d'intesa con i competenti enti locali, per realizzare, in coerenza con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, obiettivi di programmazione strategica integrata fondati sulla coesione territoriale e finalizzati allo sviluppo economico e sociale, al riequilibrio ed alla riqualificazione del territorio, con l'apporto di finanziamenti pubblici e di risorse private, anche mediante gli opportuni sistemi di finanza di progetto e di partenariato.

Art. 4.

Contenuto dei P.R.I.S.

1. I P.R.I.S., al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, presentano, di norma, i seguenti elementi costitutivi:

- a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;
- b) analisi dei fabbisogni territoriali, economici e sociali relativi ai suddetti ambiti;
- c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;
- d) individuazione dei soggetti partecipanti e dei relativi ruoli;
- e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle occorrenti misure ed opere compensative;
- f) regole di attuazione e regole di gestione relative all'attuazione del programma;
- g) valutazione dei costi;
- h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;
- i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'art. 2.

Art. 5.

Approvazione dei P.R.I.S.

1. Per l'approvazione dei P.R.I.S. la giunta regionale promuove gli opportuni strumenti concertativi come previsti dalla vigente normativa statale e regionale con i soggetti interessati.

2. Dalla data dell'atto di approvazione di ciascun P.R.I.S. decorre il vincolo decennale di inderogabilità degli impegni assunti dalle amministrazioni sottoscrittenti, relativamente ai soli interventi infrastrutturali per i quali operano le garanzie di tutela sociale di cui all'art. 6.

3. L'approvazione dei P.R.I.S. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nei medesimi, nonché l'inderogabilità e l'urgenza dei relativi lavori, al fine dell'acquisizione degli edifici, dei manufatti e delle occorrenti aree.


4. Dell'approvazione del programma è dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione; la Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

Art. 6.

Garanzie di tutela sociale

1. La Regione tutela lo *status* dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 3 comma 1 a tal fine il requisito della residenza e della dimora deve sussistere in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare dell'infrastruttura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e posto a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in abitazioni ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. L'indennità speciale è quantificata in euro 40.000,00 per unità immobiliare residenziale ed è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT.



3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti:

a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma;

b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nell'ambito del programma di cui all'art. 3.

4. Ai locatari che richiedano la ricollocazione in alloggi realizzati attraverso programmi di iniziativa pubblica non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2.

5. L'indennità di cui al comma 2 spetta all'ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00 per la ristrutturazione e la messa a norma degli alloggi interessati e di euro 10.000,00 per le spese di trasloco ed allaccio utenze.

6. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 4 il Comune accerta nei confronti dei soggetti interessati la sussistenza del requisito della residenza e della dimora negli immobili di cui al comma 1 e della non titolarità della piena proprietà di altri alloggi adeguati al nucleo familiare sul territorio regionale.

7. Il Comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati di cui al comma 5 adottando apposite procedure.

8. Il Comune provvede all'occorrenza progettazione nel caso di ricollocazione in insediamenti abitativi dei soggetti di cui al comma 3, lettera b); i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

9. Il programma di cui all'art. 3 individua le linee di tutela delle attività produttive incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva d'intesa con le parti sociali interessate.

10. Le garanzie di tutela sociale di cui al presente articolo possono essere applicate con le modalità stabilite dalla giunta regionale, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate nell'ambito dei P.R.I.S. di cui all'art. 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.

Art. 7.

Tavolo tecnico per le infrastrutture

1. La progettazione preliminare delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'art. 3, comma 1, inserite nei programmi delle infrastrutture strategiche approvati dal Cipe ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 e delle infrastrutture di interesse regionale, è definita attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere.

2. È istituito, al fine di cui al comma 1, presso il competente Dipartimento regionale, il tavolo tecnico per le Infrastrutture della legge obiettivo e per le infrastrutture di interesse regionale che opera per la definizione, concordata fra la Regione, gli enti locali interessati ed i soggetti proponenti, dei progetti di cui al comma 1.

3. La progettazione preliminare delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, redatta ai sensi degli art. 164 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006, deve, fra l'altro, essere corredata dal P.R.I.S. di cui all'art. 3, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale di cui all'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo, nel rispetto dei limiti economici previsti dal medesimo.

4. Il Direttore del competente dipartimento regionale o suo delegato presiede il tavolo di cui al comma 2.

Art. 8.

Monitoraggio sulle infrastrutture

1. Presso l'osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 13 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni sono istituite due sezioni specifiche delle quali l'una destinata alla comunicazione e partecipazione di cui all'art. 2, comma 1 nonché al monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture della legge obiettivo e d'interesse regionale, e l'altra che accerti e verifichi gli adempi-

menti dell'art. 2 comma 1 nell'ambito della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui agli articoli 7, 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale).

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle sezioni di cui al comma 1 sono determinate dalla giunta regionale d'intesa con le amministrazioni locali interessate.

Art. 9.

Norma transitoria

1. La regione provvede, ove occorra, alla formulazione del P.R.I.S. di cui all'art. 3, comma 1, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, per le quali sia già intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare o della progettazione definitiva da parte del Cipe ai sensi degli articoli 165 e 166 del d.lgs. n. 163/2006, individuando gli eventuali occorrenti strumenti di finanziamento.

Art. 10.

Modifica della lettera b) del comma 4 dell'art. 26 della l.r. n. 38/2007

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo), le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole «del PQR».

2. Al punto 2) della lettera b) del comma 4 dell'art. 26 della l.r. n. 38/2007, le parole «o i progetti convenzionati» sono sostituite dalle parole «o gli accordi di programma» fatta eccezione per i programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), e le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole «del PQR».

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.104 «Spese per il sistema informativo regionale policentrico».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 dicembre 2007

BURLANDO

09R0220



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 10.

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli - Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2008)

ILCONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli - Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici), l'istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli - Venezia Giulia, di seguito denominato Istituto, con sede principale presso la Villa Manin di Passariano, in Comune di Codroipo (Udine).

2. L'Istituto è un ente funzionale della Regione, aperto anche alla partecipazione dello Stato e la Regione nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di beni culturali, come struttura specializzata per l'organizzazione di attività di ricerca, formazione e documentazione da realizzare in collaborazione con la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e con gli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. L'Istituto opera, in applicazione del principio generale di cooperazione tra lo Stato e la Regione nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di beni culturali, come struttura specializzata per l'organizzazione di attività di ricerca, formazione e documentazione da realizzare in collaborazione con la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e con gli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. L'Istituto promuove e partecipa a iniziative e progetti in ambito europeo e internazionale che sviluppano forme di collaborazione scientifica e tecnica con istituzioni culturali pubbliche e private, in materia di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 2.

Attribuzioni

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate all'art. 1, l'istituto provvede in particolare all'espletamento dei seguenti compiti:

a) cura, in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli - Venezia Giulia e concorre allo sviluppo e al potenziamento, anche su base tecnologica, del sistema informativo di catalogazione partecipata finalizzato all'implementazione del Catalogo nazionale dei beni culturali, svolgendo in tale ambito anche attività didattica formativa degli operatori del settore;

b) presta la propria collaborazione e consulenza tecnico-scientifica e coordina le attività di catalogazione promosse e realizzate dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, con particolare riguardo agli istituti museali e bibliotecari degli enti locali, dagli enti ecclesiastici e da altri soggetti pubblici e privati, nonché la rete di mediatiche riconosciute;

c) cura la programmazione e la gestione di attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali anche mediante l'organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l'aggiornamento di figure professionali operanti nel settore; a tal fine presso l'istituto opera la scuola regionale per il restauro, di seguito chiamata Scuola, per l'organizzazione di corsi specialistici,

da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento;

d) effettua, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;

e) esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari;

f) effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;

g) assicura il supporto tecnico-scientifico e la consulenza per la programmazione e l'attuazione del sistema bibliotecario regionale;

h) svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per i servizi e gli istituti museali del Friuli - Venezia Giulia;

i) promuove la elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia;

j) favorisce la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati con specifiche attività promozionali, divulgative e convegnistiche, nonché mediante la costruzione, la gestione e l'edizione di banche - dati informatiche specialistiche.

2. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'istituto può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.

Art. 3.

Programmazione dell'attività

1. L'istituto sviluppa la propria attività sulla base di programmi pluriennali definiti per settori omogenei, avuto riguardo alle attribuzioni di cui all'art. 2.

2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati sulla base degli indirizzi formulati dal comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 4, comma 2, che ne verifica altresì la realizzazione, e si attuano per stralci annuali, definiti in corrispondenza con le previsioni del bilancio dell'istituto.

Art. 4.

Ordinamento

1. L'istituto è retto da un direttore, nominato con le modalità di cui all'art. 5, al quale compete la responsabilità per la realizzazione dei programmi di attività previsti all'art. 3, in attuazione degli indirizzi e sotto l'alta vigilanza del comitato di cui al comma 2.


2. Per la formulazione degli indirizzi generali dell'attività è istituito con deliberazione della giunta regionale un comitato di consulenza scientifica composto da cinque esperti di cui tre designati, rispettivamente in numero di uno per ciascuna istituzione, dall'Università degli studi di Trieste, dall'Università degli studi di Udine e dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia.

3. Il controllo della gestione è svolto da un revisore contabile nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

4. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono attribuiti per una durata non inferiore a due anni. Con la deliberazione giuntale di nomina è fissato anche l'ammontare delle indennità spettanti.

5. L'Istituto attua la propria attività anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

6. L'Istituto opera sulla base di un proprio statuto nel quale sono disciplinate le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di direzione, consulenza scientifica e di controllo gestionale, le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale nonché l'articolazione interna delle strutture e la loro organizzazione in coerenza con le aree di attività di cui all'art. 2.



7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore è individuato tra soggetti in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario in materie afferenti ai settori di competenza dell'istituto, con elevata professionalità e comprovata esperienza maturata, per almeno un quinquennio, in settori attinenti l'ambito operativo dell'istituto stesso; all'individuazione si provvede sulla base della valutazione di curricula professionali da parte di una commissione di tre esperti a tal fine nominata dalla giunta regionale.

2. Il direttore è nominato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, formazione e cultura.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque.

4. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'istituto a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 6.
Risorse umane

1. L'Istituto si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di personale appartenente al ruolo unico regionale e di esperti con competenze professionali specialistiche per l'attuazione di specifici progetti di ricerca scientifica e formazione previsti dai programmi di cui all'art. 3.

2. Con deliberazione della giunta regionale si provvede alla definizione della dotazione organica dell'istituto, suddivisa per categorie e profili professionali in corrispondenza dei compiti e dell'articolazione interna delle strutture definita dallo statuto ai sensi dell'art. 4, comma 5.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'istituto può avvalersi altresì di collaborazioni esterne, di consulenze professionali e di forme di lavoro flessibile.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono affidati mediante contratti stipulati dal direttore dell'istituto.

Art. 7.
Risorse finanziarie e patrimoniali

1. Per lo svolgimento della propria attività l'istituto si avvale di finanziamenti previsti annualmente a carico del bilancio regionale, di risorse assegnate da altri soggetti pubblici e privati e di proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni da esso editate nonché dalla prestazione a terzi di servizi di natura tecnico scientifica nelle materie di competenza.

2. L'amministrazione regionale provvede inoltre a mettere a disposizione dell'istituto i beni immobili, gli arredi e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento, nonché i servizi del sistema informativo regionale.

3. L'Istituto è dotato di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, nonché all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento.

4. Alla gestione economico - patrimoniale si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione.

Art. 8.
Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'istituto in conformità all'art. 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 9.
Norme transitorie

1. L'istituto subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti svolti dall'Amministrazione regionale per mezzo del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, nonché nella titolarità dei relativi rapporti giuridici.

2. In sede di prima attivazione la dotazione di personale dell'istituto è costituita dal personale regionale in servizio presso il centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.

3. Nelle more della nomina degli organi di cui all'art. 4, le funzioni ad essi attribuite sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 10.
Norma finanziaria

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei disposti ai cui all'art. 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Art. 11.
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di approvazione dello statuto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale n. 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

b) art. 13 della legge regionale n. 20 agosto 1973, n. 49 (Modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

c) legge regionale n. 17 luglio 1974, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale n. 21 luglio 1971, n. 27, concernente « Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario », così come modificata dalla legge regionale n. 20 agosto 1973, n. 49);

d) legge regionale n. 25 novembre 1975, n. 72 (Proroga, con modifiche, della legge regionale n. 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale n. 17 luglio 1974, n. 30, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

e) legge regionale n. 16 agosto 1976, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30 e 25 novembre 1975, n. 72, concernente la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

f) articoli da 18 a 23, 31 e 32 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);

g) articoli da 8 a 12 della legge regionale n. 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);



h) articoli 2 e 14 della legge regionale n. 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);

i) articoli da 13 a 17 della legge regionale n. 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);

j) art. 10 della legge regionale n. 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

k) comma 24 dell'art. 4 della legge regionale n. 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2008

TONDO

(Omissis).

09R0074

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 11.

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 15 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale vigente.

2. La presente legge intende salvaguardare a libera scelta della cremazione, rispettando a dignità di ogni persona, le sue diverse convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto a una corretta e adeguata informazione.

Art. 2.

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal comune. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove avviene a custodia o a dispersione delle ceneri e, se diverso, al comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza.

5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, a persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal comune.

Art. 3.

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

b) in natura;

c) in aree private.


2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.



Art. 4.

Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del comune di sua ultima residenza.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

3. Il comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune di ultima residenza del defunto e al comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al comune di ultima residenza del defunto.

Art. 5.

Cremazione delle salme inumate e tumulate

1. Decorsi i termini di legge, è consentita la cremazione delle salme inumate o tumulate, previo assenso o richiesta al comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del comune.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrono all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune dove avviene a custodia delle ceneri e al comune di ultima residenza del defunto.

5. Per l'affidamento e a conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l'art. 2, comma 7, e l'art. 4.

Art. 6.

Caratteristiche dei feretri

1. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

2. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 7.

Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'art. 2, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa,

individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

Art. 8.

Strutture per il commiato

1. I comuni, anche in forma associata, promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Le strutture per il commiato sono realizzate in conformità alla normativa vigente da soggetti pubblici o privati e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, anche al di fuori del comune di decesso o residenza.

Art. 9.

Regolamenti comunali

1. L'amministrazione regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, predispone uno schema di regolamento per l'attuazione, ove necessario, delle disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla predisposizione dello schema di regolamento di cui al comma 1, i comuni adottano le conseguenti modifiche alla normativa comunale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 10.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai comuni che ne introitano i relativi proventi.

Art. 11.

Piano regionale di coordinamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.

2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.

Art. 12.

Informazione sulle pratiche funerarie


1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

Art. 13.

Applicazione retroattiva

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla presente legge.



Art. 14.

Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2008

TONDO

*(Omissis).***09R0075****REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 11.

Estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 30 del 25 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione

1. La legge regionale 26 febbraio 1992, n. 5 (Costituzione della Fondazione Umbria Spettacolo), è abrogata.

Art. 2.

Estinzione della F.U.S.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari all'estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.).

2. Resta ferma l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), ai titolari di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione in essere con la F.U.S. al tempo dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 18 giugno 2008

LORENZETTI

08R0585

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2008, n. 12.

Norme per i centri storici.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 16 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 11, comma 8, dello statuto, detta norme per la rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della disciplina per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di governo del territorio.

2. La Regione tramite la programmazione integrata delle risorse economiche e la partecipazione dei cittadini, dei soggetti istituzionali e delle componenti sociali, favorisce nei centri storici:

a) la redazione, da parte dei comuni, dei quadri strategici di valorizzazione di cui all'art. 4, intesi anche come strumento di intervento ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) l'attuazione dei programmi urbanistici e dei piani attuativi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché dei programmi urbani complessi di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana).

Art. 2.


Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) centri storici: gli insediamenti urbani di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (piano urbanistico territoriale), che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico. Gli insediamenti sono individuati e perimetrati dal comune, nello strumento urbanistico generale, quali zone A, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP): aree, delimitate dai comuni, prevalentemente all'interno dei centri storici, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare;

c) quadro strategico di valorizzazione: programma di valorizzazione dei centri storici, compresi gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui alla lettera *b)*, che delinea le politiche generali che il comune intende attuare per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 3;



d) edificio: insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, architettonici e decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime della proprietà;

e) isolato: uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi;

f) esercizio multisettoriale: attività integrata da un punto di vista imprenditoriale e spaziale, che ricomprende almeno due delle seguenti tipologie: artigianato, commercio, pubblici esercizi, servizi alberghieri ed extralberghieri di ricettività.

Art. 3.

Obiettivi

1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi, progetti, azioni ed interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, che perseguono i seguenti obiettivi:

a) creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori economici e per lo sviluppo turistico;

b) recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato;

c) valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e monumentale;

d) riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il recupero e la manutenzione delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e paesaggistico, nonché mediante l'inserimento di opere d'arte;

e) riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare pubblico e privato e della vulnerabilità urbana;

f) miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, anche con l'individuazione di nuovi percorsi con modalità alternative e con l'attuazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o urbanistiche;

g) adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici puntuali ed a rete, al fine di conseguire adeguati livelli di sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico, l'uso contenuto delle risorse, la riduzione degli inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;

h) raggiungimento, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di sicurezza pubblica adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei soggetti diversamente abili, anche mediante l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi;

i) mantenimento, insediamento e valorizzazione di attività artigiane, turistico-ricettive, direzionali, commerciali, di servizi, sociali, ricreative, culturali e artistiche per i servizi alla persona, anche con caratteristiche e spazi innovativi, nonché tramite il riuso di spazi ed edifici pubblici;

l) cura dell'immagine del centro storico come componente del paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive e delle visuali;

m) recupero, manutenzione, restauro e conservazione dei beni culturali e dei luoghi storico-artistici, per migliorarne la fruizione;

n) individuazione di percorsi culturali e museali, comprendente anche i locali storici esistenti, definendo modalità di gestione che assicurino forme permanenti di autosostentamento totale o parziale;

o) realizzazione di punti informativi che costituiscono porte di accesso ai servizi e alle reti turistico-ricettive, compreso l'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari.

TITOLO II

POLITICHE DI SVILUPPO

Art. 4.

Quadro strategico di valorizzazione

1. I comuni, anche in forma associata e con il concorso dei cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico, redigono il quadro strategico di valorizzazione dei centri storici e delle altre parti di tessuto urbano contigue che con essi si relazionano, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

2. La redazione e l'approvazione del quadro strategico è obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti o con il centro storico di estensione superiore a quattordici ettari di superficie territoriale.

3. Il quadro strategico, redatto secondo le linee guida approvate dalla giunta regionale, contiene, in particolare:

a) l'analisi delle criticità e delle potenzialità di sviluppo del centro storico;

b) l'indicazione del ruolo che il centro storico può svolgere nel proprio contesto territoriale mediante l'insediamento e lo sviluppo di attività e funzioni con esso coerenti e compatibili;

c) l'indicazione delle azioni strategiche a carattere pluriennale e la sequenza temporale di realizzazione delle stesse, con le relative motivazioni, nonché degli strumenti anche di carattere urbanistico da utilizzare;

d) gli interventi concreti che si intendono attivare;

e) le procedure e le modalità per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla lettera d), mediante un apposito monitoraggio;

f) il piano economico e finanziario;

g) i programmi di formazione professionale per operatori del commercio, turismo, servizi e artigianato;

h) i programmi, piani e progetti di promozione e sviluppo di centri commerciali naturali, centri polifunzionali di servizi e attività di prossimità, nonché le eventuali deroghe di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);

i) la qualificazione della segnaletica toponomastica, turistica, commerciale, di pubblica utilità e dei servizi nonché della cartellonistica pubblicitaria, secondo i criteri e gli indirizzi della deliberazione della giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia) con il repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), allegato A), capo VI;


l) l'elenco dei beni di interesse pubblico di valore culturale di portata storica e di valore ambientale;

m) l'indicazione degli strumenti di carattere normativo, procedurale amministrativo, partecipativo, organizzativo e gestionale necessari per l'attuazione del quadro strategico.

4. Il quadro strategico è approvato dal comune ed è sottoposto a verifica con modalità e frequenza stabilite dal comune stesso.

5. Il comune ed i soggetti indicati al comma 1, con riferimento alle scelte e previsioni contenute nel quadro strategico che richiedono azioni integrate e coordinate, concludono accordi o protocolli d'intesa, anche con valenza contrattuale.

6. La Regione concorre al finanziamento della redazione dei quadri strategici di valorizzazione, alla elaborazione di studi, di ricerche sui centri storici, all'attuazione delle azioni strategiche di cui al comma 3, lettera c), mediante le risorse previste all'art. 30 nonché tramite il finanziamento di iniziative di promozione coerenti con i quadri strategici.



Art. 5.

Misure incentivanti le attività economiche

1. All'interno del centro storico e dell'ARP:

a) è consentito lo svolgimento congiunto di attività economiche e di servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati;

b) nei comuni delle classi I, II e III di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 24/1999, il quadro strategico di valorizzazione può prevedere l'insediamento e l'ampliamento di medie superfici di vendita, in deroga agli articoli 19, comma 5-bis e 20 della legge regionale n. 24/1999, purché siano comunque rispettati i limiti dimensionali massimi previsti dalla legge medesima per il tipo di media struttura interessata, in relazione alla classe di appartenenza del comune;

c) i comuni rilasciano una tantum ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), un'ulteriore autorizzazione, diversa da quella posseduta, in deroga ai parametri numerici di cui all'art. 3 della legge medesima. La richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) per la costituzione di esercizi multisettoriali i comuni rilasciano un'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga ai parametri numerici di cui all'art. 3 della legge n. 287/1991.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1:

a) sono rilasciate nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza;

b) non sono trasferibili al di fuori del centro storico o dell'ARP.

3. La Regione concorre alla promozione di programmi, piani e progetti di sviluppo concernenti i centri commerciali naturali, i centri polifunzionali di servizi e le attività di prossimità di cui all'art. 10, comma 5-bis, così come aggiunto dalla presente legge e all'art. 24, commi 3 e 7-bis, così come aggiunto dalla presente legge, della legge regionale n. 24/1999, mediante l'assegnazione di apposite risorse.

4. I proprietari di unità immobiliari recuperate con i finanziamenti della presente legge destinate ad attività economiche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e per servizi, necessarie ai residenti dei centri storici, stipulano con il comune una convenzione che disciplina, per otto anni, il canone di locazione di tali unità immobiliari, sulla base di apposita convenzione tipo approvata dalla giunta regionale.

TITOLO III

INTERVENTI NEI CENTRI STORICI

Art. 6.

Interventi nei centri storici

1. Nei centri storici sono consentiti, senza il piano attuativo, fermo restando il rispetto delle norme del piano regolatore e dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, i seguenti interventi ad attuazione diretta:

a) ristrutturazione edilizia come definita all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 1/2004;

b) cambiamenti di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2004;

c) interventi relativi alla prevenzione sismica di cui all'art. 41 della legge regionale n. 1/2004;

d) interventi di cui agli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 1/2004;

e) interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali, nonché per l'arredo urbano.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che siano rispettate la classificazione degli immobili e le modalità di realizzazione contenute nella deliberazione della giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, allegato A), articoli da 1 a 30 e da 41 a 44.

3. I proprietari di almeno il settantacinque per cento del valore in base all'imponibile catastale delle unità immobiliari ricomprese in un isolato, che attuano, a mezzo di piano attuativo o programma urbanistico, interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), possono costituire un consorzio, da attuare con le modalità previste all'art. 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento di recupero.

4. I piani attuativi ed i programmi urbanistici di cui alla presente legge sono adottati ed approvati con le modalità di cui all'art. 24 della legge regionale n. 11/2005, i cui termini di pubblicazione sono ridotti della metà.

Art. 7.

Ambiti di rivitalizzazione prioritaria

1. I comuni possono delimitare, all'interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprensivi uno o più isolati, che presentino caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. Nella delimitazione dell'ARP il comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero.

2. La delimitazione di cui al comma 1 è effettuata quando ricorrono, all'interno della parte di centro storico ricompresa nell'ARP, almeno tre delle seguenti condizioni:

a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici che li compongono;

b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre cinque anni;

c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi;

d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta;

e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento negli ultimi dieci anni;

f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e culturali negli ultimi dieci anni;

g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica;

h) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal piano di assetto idrogeologico, ovvero elevata vulnerabilità sismica dell'isolato, accertata con le modalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).


3. I comuni effettuano la verifica delle condizioni di cui al comma 2 sulla base degli indicatori e delle modalità stabilite con apposito atto dalla giunta regionale.

4. Il provvedimento comunale di delimitazione dell'ARP e la relativa documentazione sono depositati e pubblicati con le modalità previste all'art. 30, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 26, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 e della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28).

Art. 8.

Interventi premiali nell'ARP

1. I comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla legge regionale n. 11/2005, nonché programmi urbani complessivi di cui alla legge regionale n. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP,



finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui all'art. 3.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 10. I limiti di superficie degli interventi possono essere motivatamente ridotti dal consiglio comunale purché l'intervento riguardi almeno un intero edificio.

3. La quantità premiale è costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, corretto sulla base dei parametri definiti dalla legge di cui all'art. 10, comma 5, non può superare il cinquanta per cento o il venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1, a seconda che trattasi di interventi eseguiti nell'ARP, rispettivamente all'interno od all'esterno del centro storico.

4. Il comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell'ARP ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime da applicare ai fini del calcolo della quantità premiale entro i limiti di cui al comma 3. Il comune può altresì superare i predetti limiti per gli interventi concernenti dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge.

5. Il comune, con la delimitazione dell'ARP, deve individuare le aree nelle quali non si possono localizzare le quantità edificatorie premiali e può stabilire una riduzione delle capacità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare, anche parzialmente, le quantità premiali.

6. Le quantità premiali possono essere riconosciute solo nel caso in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1 riguardi almeno per l'ottanta per cento il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.

Art. 9.

Misura della quantità premiale

1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi o nei piani di cui al comma 1, dell'art. 8, è determinata dal comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalità indicate nel comma 2, per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, ridotto del venti per cento, vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano. Il costo è documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista.

Art. 10.

Modalità di utilizzo della quantità premiale

1. La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale ai sensi dell'art. 9, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree individuate dal programma o dal piano all'esterno dell'ARP, all'interno di quelle classificate dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee B, C, D ed F ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, comprese quelle acquisite dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 2008), ovvero in quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettere e) ed f), e comma 5, della legge regionale n. 11/2005.

2. L'utilizzo della quantità premiale deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:

a) non possono essere superate le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici;

b) non possono essere incrementate di oltre un terzo le potenzialità edificatorie attribuite dallo strumento urbanistico vigente alle aree ed alle zone di cui al comma 1;

c) non può riguardare nuove superfici a destinazione commerciale.

3. La quantità premiale è utilizzata solo successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano di cui all'art. 8, comma 1, e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico, purché ricompresi negli stessi programmi o piani.

4. La quantità edificatoria premiale è determinata nella convenzione che disciplina i rapporti per l'attuazione dei programmi e dei piani di cui all'art. 8, comma 1, e può essere trasferita dai beneficiari successivamente alla realizzazione degli interventi previsti dal programma o dal piano, al comune o a terzi.

5. Con apposita legge sono disciplinate le ulteriori procedure per il riconoscimento, l'utilizzo e la gestione delle quantità edificatorie premiali previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 11/2005.

Art. 11.

Capacità edificatoria e destinazione d'uso

1. Al fine di ripristinare la tipologia originaria degli edifici, le volumetrie o superfici utili coperte provenienti dall'eliminazione di superfetazioni o soprastrutture di epoca recente prive di valore storico e artistico od opere incongrue, all'interno dei centri storici, possono essere delocalizzate, per la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti, in aree già edificabili con esclusione delle zone agricole, in aggiunta alle potenzialità edificatorie previste dagli strumenti urbanistici, con volumetrie e superfici non superiori a due volte quelle dei manufatti oggetto di demolizione.

2. Qualora all'interno dei centri storici insistano edifici, costruiti in epoca recente, senza alcun valore storico, artistico, culturale ed ambientale ed il cui sedime è indispensabile per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, il piano attuativo od il programma urbanistico di cui all'art. 28 della legge regionale n. 11/2005 possono prevedere la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione, con volumetria o superficie utile coperta incrementata nella misura stabilita dal comune e comunque non superiore a tre volte quella esistente, in altre aree edificabili a destinazione diversa dall'agricola, previste dallo strumento urbanistico vigente, nel rispetto dei limiti di altezza massimi stabiliti. La convenzione del piano attuativo e del programma prevede la cessione gratuita al comune dell'area di pertinenza dell'edificio oggetto di demolizione, necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica.

3. All'interno dei centri storici sono consentite destinazioni d'uso residenziali, nonché quelle di servizio e produttive compatibili con la residenza stessa, senza limitazioni nei rapporti dimensionali tra le diverse destinazioni. Il comune può comunque escludere, in particolari ambiti del centro storico, specifiche destinazioni d'uso.

4. All'interno dei centri storici, tenuto conto delle caratteristiche orografiche e, ove le condizioni di accessibilità dei luoghi lo consentano, nel rispetto dei complessi storici o siti panoramici e di belvedere, è ammessa la realizzazione, al di sotto del livello di terreno, di locali da adibire ad autorimesse private o pubbliche, purché di stretta pertinenza delle residenze e dei servizi, a condizione che il terreno di copertura sia ripristinato come in origine in maniera da rendere possibile l'impianto di essenze vegetali. Il comune individua le aree nelle quali non possono essere realizzati gli interventi di cui al presente comma.



Art. 12.

Contributo di costruzione

1. Nei centri storici il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 24 della legge regionale n. 1/2004 non è dovuto per gli interventi a fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

2. Negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria il contributo di costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004, non è dovuto per gli interventi a fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 13.

Servizi e infrastrutture

1. Nei centri storici è consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico a scala urbana.

2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, comporta anche l'approvazione dell'eventuale variante allo strumento urbanistico generale e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) purché siano effettuate le procedure di adozione, deposito e pubblicazione previste all'art. 30, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 31/1997, con i tempi ridotti della metà.

Art. 14.

Dotazioni territoriali e funzionali minime

1. Per gli interventi nei centri storici il comune può prevedere la facoltà che la cessione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime prevista dalle vigenti normative, sia sostituita, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, dalla realizzazione di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una adeguata e funzionale soluzione urbanistica.

2. I comuni possono prevedere, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 i casi in cui, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate in alternativa alla sistemazione e cessione gratuita o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico.

3. Il comune stabilisce il valore dell'area e delle opere di cui al comma 2 e disciplina le modalità di pagamento a carico dei proprietari, tenendo conto delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/2005 e all'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1/2004.

4. Il comune utilizza il cinquanta per cento delle somme ricavate ai sensi del comma 2 esclusivamente per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi all'interno dei centri storici con priorità per gli interventi di arredo urbano, di miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, per la promozione e la gestione di servizi culturali, museali e sociali, nonché per l'attuazione del quadro strategico di valorizzazione.

Art. 15.

Utilizzo dei vani

1. Per l'utilizzo di tutti i vani degli edifici esistenti nei centri storici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36, della legge regionale n. 1/2004.

Art. 16.

Compiti dei comuni e delle province

1. I comuni possono concorrere al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante:

a) contributi comunali finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito;

b) promozione di programmi urbani complessi ai sensi della legge regionale n. 13/1997, dei programmi urbanistici di cui all'art. 28 della legge regionale n. 11/2005;

c) promozione di interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse pubbliche e private;

d) specifici contributi ed incentivi per gli operatori economici che ripristinano funzioni e servizi mancanti nel centro storico, anche mediante la messa a disposizione a canoni convenzionati di locali e aree pubbliche.

TITOLO IV

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI: 11 APRILE 1997, N. 13, 3 AGOSTO 1999, N. 24, 28 NOVEMBRE 2003, N. 23 E 22 FEBBRAIO 2005, N. 11

Capo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13 (NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA)

Art. 17.

Modificazione all'art. 2

1. Il comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n. 13/1997, è sostituito dal seguente:

«2. Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, o di programma di recupero di cui all'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e può ricomprendere i programmi edilizi urbanistici di riqualificazione urbana comunque denominati in base alla normativa vigente, compresi il programma urbanistico di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, e il programma organico di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.»

Art. 18.

Modificazioni e integrazioni all'art. 3

1. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, è aggiunto il seguente periodo:

«Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private.»


2. La lettera b) del comma 2, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, è sostituita dalla seguente:

«b) centri storici minori o insediamenti di valore storico culturale di cui agli articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;»

3. Il comma 3, dell'art. 3, della legge regionale n. 13/1997, è sostituito dal seguente:

«3. Il programma urbano complesso prevede la rimozione o l'attenuazione delle cause che sono all'origine dei fenomeni di degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:

a) il recupero o la costruzione di edifici con funzioni residenziali per una quota non inferiore al trenta per cento in termini di superficie utile coperta degli immobili interessati dagli interventi;



b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo non superiore al cinquanta per cento del finanziamento pubblico;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nella definizione del programma con particolare riferimento agli aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle attività di natura socio-sanitaria e culturale;

d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla ripresa delle attività economiche e sociali, compresa la gestione di servizi culturali;

e) eventuali interventi su aree contigue all'abitato o su altre aree purché necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni territoriali e funzionali minime ovvero dove sono localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in applicazione delle relative normative.».

Art. 19.

Integrazione all'art. 4

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1997 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nella formazione dei programmi urbani complessi che riguardano i centri storici, nonché gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dal comune, si applica la disciplina regionale vigente in materia. I comuni obbligati alla redazione del quadro strategico di valorizzazione dei centri storici, lo trasmettono alla Regione contestualmente alla presentazione di piani, programmi e progetti comprendenti interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici e degli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui viene richiesto il finanziamento.

4-ter. Il comune, nei casi in cui proceda alla formazione di un programma urbano complesso, è tenuto ad integrare il programma preliminare di cui al comma 3 con un'apposita relazione indicante le finalità del programma, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge regionale in materia di centri storici, nonché l'elenco degli interventi e delle azioni previsti per la rivitalizzazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi. La relazione dovrà rappresentare le condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico ambientale, di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di appositi indicatori definiti dalla giunta regionale.».

Art. 20.

Modificazione all'art. 5

1. Il comma 2, dell'art. 5, della legge regionale n. 13/1997, è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale possono riguardare:

a) la costruzione, il recupero, oppure l'acquisizione e il recupero di immobili destinati prevalentemente alla residenza con tipologie di alloggi da destinare a diversi utenti, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, alle famiglie di nuova formazione, agli anziani, ai disabili, agli studenti e agli immigrati, da realizzare anche con l'introduzione di caratteri sperimentali di flessibilità abitativa ai fini dell'integrazione sussidiaria;

b) la realizzazione, la manutenzione o l'ammmodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e la messa a norma degli impianti;

c) la realizzazione, il recupero o la riqualificazione della viabilità, finalizzata al miglioramento dell'accessibilità, anche con il ricorso a mobilità alternativa, all'incremento dei percorsi ciclo-pedonali, alla previsione di zone a traffico limitato o rallentato e alla riduzione delle barriere architettoniche;

d) l'inserimento di elementi di arredo urbano, ovvero di elementi a notevole qualità estetico-architettonica, nonché l'adozione di particolari soluzioni per l'ubicazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani specialmente nei centri storici;

e) il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato all'insediamento ed ammodernamento, nei centri storici, di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed artigianali;

f) il recupero di opere architettoniche di pregio storico artistico;

g) il miglioramento della qualità ambientale attraverso interventi sulle sorgenti inquinanti di tipo luminoso, acustico, elettromagnetico e atmosferico;

h) la valorizzazione, il reinsediamento e l'incremento delle attività culturali, turistiche, commerciali, artigianali, professionali e per servizi;

i) la prevenzione sismica degli edifici, con priorità per quelli ad uso pubblico o ad elevato affollamento.».

Art. 21.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 6

1. Il comma 3, dell'art. 6, della legge regionale n. 13/1997, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, in attuazione delle norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento, emana appositi bandi, assicurando la programmazione integrata delle risorse finanziarie, definisce le procedure e i criteri per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei contributi, le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti e le modalità per la loro erogazione. Gli interventi sugli edifici o sugli isolati realizzati con contributi pubblici non possono concorrere alla determinazione di quantità edificatorie premiali.».

Capo II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

Art. 22.

Integrazione all'art. 10

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1999, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni.».


Art. 23.

Modificazione e integrazione all'art. 24

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 24/1999, le parole «tra quelli individuati con apposito atto della Giunta regionale» sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale 24/1999, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per attività di prossimità si intende l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località.».



Capo III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23
(NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Art. 24.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 13

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 23/2003, è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi edilizi ricompresi nei programmi urbani complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e relativamente ai requisiti dei beneficiari delle risorse di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24.»

Art. 25.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 20

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2003, sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2003, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per beneficiare dei contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), realizzati nei programmi urbani complessi, occorre essere in una delle seguenti condizioni:

a) cittadini italiani o dei Paesi che aderiscono all'Unione europea;

b) cittadini extra-comunitari che sono in possesso del permesso di soggiorno da almeno tre anni.»

Art. 26.

Integrazione all'art. 69

1. Dopo il comma 12 dell'art. 69 della legge regionale n. 11/2005, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Fino alla approvazione del piano comunale dei servizi di cui all'art. 5, i comuni utilizzano le somme ricavate dall'applicazione degli articoli 60, comma 5, e 61, comma 7, della legge regionale n. 27/2000, per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all'art. 5, comma 2. Tale possibilità decade ventiquattro mesi dopo la pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento regionale, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a).»

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

Art. 27.

Norme transitorie e finali

1. La giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di indirizzo concernenti:

a) la definizione di linee guida per la redazione del quadro strategico di valorizzazione di cui all'art. 4, comma 3;

b) la definizione degli indicatori delle condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico-ambientale, di cui all'art. 7, comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali, del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) e dei regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato.

3. Gli atti adottati dal comune ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 9, comma 1, nonché dell'art. 10, comma 4, sono comunicati semestralmente alla Regione ed alla provincia competente ai fini di consentire la conoscenza ed il continuo aggiornamento dei dati relativi agli interventi all'interno dei centri storici e delle conseguenti trasformazioni territoriali.

Art. 28.

Fondo di garanzia

1. La Regione promuove la costituzione di un fondo di garanzia per la prestazione di garanzie sussidiarie tese ad agevolare l'accesso al credito degli operatori commerciali, artigianali e turistici interessati dalla presente legge.

Art. 29.

Clausola valutativa

1. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della stessa rispetto al conseguimento degli obiettivi posti dagli articoli 1 e 3.

2. La relazione di cui al comma 1 dovrà anche contenere:

a) l'elenco dei comuni che hanno redatto il quadro strategico di valorizzazione specificando lo stato di attuazione dello stesso anche in riferimento alle risorse economiche e finanziarie previste ed erogate;

b) l'indicazione delle criticità incontrate da parte dei comuni nella fase di redazione ed attuazione del quadro strategico di valorizzazione;

c) gli eventuali ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dai comuni e gli interventi realizzati al loro interno specificando le quantità edificatorie premiali riconosciute ai privati.

3. Alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione che evidenzia gli effetti prodotti dalla legge con riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della popolazione residente;

b) apertura e stabilizzazione di nuove attività commerciali, artigianali turistico-ricettive con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato;

c) andamento dei flussi turistici;


d) il livello di sicurezza raggiunto negli spazi pubblici o aperti al pubblico ponendo in evidenza l'andamento statistico dei reati.

La relazione altresì porrà in evidenza le criticità eventualmente emerse in fase di attuazione dei programmi, azioni ed interventi, in relazione agli obiettivi programmati e agli obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore coinvolti, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, e all'art. 5, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 200.000,00, da iscriverne, in termini di competenza e cassa, nella Unità previsionale di base 03.1.006 di nuova istituzione denominata «Politiche integrate per i centri storici» (Cap. 5824 N.I.).



2. Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici di cui alla presente legge, si fa fronte con fondi di cui alle leggi regionali n. 13/1997, n. 46/1997 e n. 24/1999, nonché con fondi comunitari, statali o regionali disposti annualmente a valere sulle leggi regionali dei settori di intervento.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2008:

a) quanto ad euro 100.000,00 con riduzione dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A della legge regionale n. 26 marzo 2008, n. 4;

b) quanto ad euro 100.000,00 con riduzione dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7.

4. La disponibilità relativa all'anno 2007 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2008 in attuazione dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

6. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 10 luglio 2008

LORENZETTI

(Omissis)

08R0442

REGOLAMENTO REGIONALE 1° ottobre 2008, n. 6.

Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I, n. 45 dell'8 ottobre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C.

2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito, con le modalità previste dagli articoli 3 e 10 della legge regionale 14/1994, in A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

3. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.

Art. 2.

Statuto dell'A.T.C.

1. L'organizzazione e il funzionamento degli A.T.C. è regolato dallo Statuto.

2. Lo Statuto disciplina:

- a) le modalità di funzionamento degli organi;
- b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il Comitato di gestione;
- c) le forme di impiego del volontariato;
- d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;
- e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

Art. 3.

Organi dell'A.T.C.

1. Sono organi dell'A.T.C.:

- a) il Comitato di gestione;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di presidenza;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:


- a) sei designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti a livello di A.T.C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

1) due membri per un numero di iscritti superiore a quattromila;

2) un membro per un numero di iscritti fino a quattromila;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall'UNCCEM, uno designato dall'ANCI.



Art. 5.

Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione

1. La Provincia competente provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Provincia competente può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.

4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C.

Art. 6.

Compiti del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) decide, su domanda, in ordine all'accesso dei cacciatori richiedenti nell'ambito di competenza;

b) propone alla Provincia competente, il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:

1) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito;

2) gli interventi di miglioramento degli habitat;

3) le immissioni di selvaggina;

4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;

5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinchiale, ad integrazione di quanto già previsto dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

7) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

8) i progetti per la prevenzione dei danni alle colture agricole;

9) le modalità e le forme di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

d) provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla legge regiona-

le 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni;

e) delibera le eventuali modifiche allo Statuto;

f) approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

g) stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6 della legge regionale n. 14/1994;

h) promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

Art. 7.

Decadenza dei componenti il Comitato di gestione

1. I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato motivo;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia competente.

3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del Comitato di gestione e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del Comitato dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato.

4. I comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata dalla Provincia competente previa comunicazione del Servizio regionale competente.

Art. 8.

Presidente

1. Il Presidente dell'A.T.C. è eletto dal Comitato di gestione con le modalità previste dall'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 14/1994.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, provvede alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute tenendo conto delle proposte dei componenti e ne cura l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente dell'A.T.C. ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile fissato dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'art. 5, comma 5. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.


5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età.

Art. 9.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è composto:

a) dal Presidente dell'A.T.C.;



b) da tre membri eletti dal Comitato di gestione tra i propri componenti.

2. L'Ufficio di presidenza dura in carica quattro anni e rappresenta l'organo esecutivo del Comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Comitato di gestione.

3. L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati in caso di assenza a più di due sedute consecutive, senza giustificato motivo.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

4. La Provincia competente provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio.

Art. 11.

Programma di gestione

1. Il Comitato di gestione approva il programma di gestione annuale di cui all'art. 6 e lo invia alla Provincia competente entro il 30 novembre di ciascun anno. La Provincia ne verifica la coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale.

2. La Provincia può formulare eventuali osservazioni al programma di gestione entro il 15 dicembre. Decorso tale termine senza che siano effettuate osservazioni, il programma di gestione è considerato coerente al Piano faunistico venatorio provinciale e diventa esecutivo.

3. Il Comitato di gestione, nel caso di osservazioni da parte della Provincia, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad inviarle alla Provincia stessa entro il 31 dicembre.

Art. 12.

Indici di densità venatoria

1. Il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibile superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari è fissato in 1:8 tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

Art. 13.

Deroghe agli indici di densità

1. È facoltà del Comitato di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dall'art. 12 con delibera motivata che dà atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

2. La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

Art. 14.

Accordi interregionali per reciprocità di accesso

1. In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1994.

2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1, promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del dieci per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) residenza venatoria;
- b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
- c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalità previste dall'art. 15.

Art. 15.

Residenza venatoria e mobilità venatoria

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria.

2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 16.

4. A ciascun cacciatore in possesso di residenza venatoria e anagrafica in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

Art. 16.

Procedure per l'ammissione agli A.T.C.

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:


a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

- 1) residenza anagrafica in Umbria;
- 2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;
- 3) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;
- 4) residenza in A.T.C. limitrofi;
- 5) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.

2. Per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

3. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i sessanta giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 14.



4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

5. Sono trasmessi alla Provincia competente, previa richiesta e senza termini di scadenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta.

6. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C.

Art. 17.

Tesserino venatorio

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

Art. 18.

Bilancio di previsione annuale

1. Il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva ed invia alla Provincia il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, riferiti al programma di gestione annuale.

2. Il Comitato di gestione predispone il bilancio sulla base di elementi certi di previsione.

Art. 19.

Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;
- b) finanziamento erogato dalle province ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera d) della legge regionale 14/1994, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e al territorio gestito;
- c) eventuali fondi erogati dalle province e dalla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 29;
- d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

Art. 20.

Spese di funzionamento

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

- a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;
- b) spese di funzionamento per:
 - 1) l'utilizzazione della sede;
 - 2) i servizi connessi all'uso dei locali;
 - 3) la cancelleria;
 - 4) le spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

Art. 21.

Personale

1. Il Comitato di gestione stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all'approvazione della Provincia.

2. La Provincia o altri enti locali il cui territorio ricade in quello gestito dall'A.T.C., forniscono il personale tecnico e amministrativo previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento delle attività proprie degli A.T.C.

3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. non può instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22.

Piani di approvvigionamento

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 23.

Fornitura per fabbisogni straordinari

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 24.

Procedure per gli approvvigionamenti

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

2. Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 28 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 25.

Trattativa privata

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore ad euro 2.500,00 per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il Presidente dell'A.T.C. o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

2. Il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame dell'Ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.


Art. 26.

Richiesta preventiva di offerte

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 2.500,00 il Presidente dell'A.T.C. o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa contenente all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a ...».

2. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di almeno due membri del Comitato di gestione di cui uno scelto fra i designati nel Comitato stesso dalla Provincia.

3. Per la valutazione delle offerte può essere istituita un'apposita commissione alla quale possono essere chiamati a partecipare anche



esperti estranei al Comitato di gestione messi a disposizione dalla Provincia o dalla Regione.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato in base al capitolato d'oneri ed a insindacabile giudizio del Comitato di gestione la migliore offerta dal punto di vista del rapporto qualitativo - economico.

Art. 27.

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Conclusa la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 25 e 26, è data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il Presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 28.

Servizio di cassa

1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli articoli 25 e 26, il Presidente o altro membro del Comitato di gestione da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore ad euro 2.500,00 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 29.

Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione

1. Gli eventuali progetti specifici finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) devono essere coerenti ed in linea con il Piano faunistico venatorio regionale ed il Piano faunistico venatorio provinciale; i relativi progetti ed interventi attuativi devono essere presentati all'ente finanziatore entro il 28 febbraio dell'anno in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della Provincia o della Regione entro e non oltre il 31 marzo dei progetti finalizzati di cui al comma 1, comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. Le province per il finanziamento dei programmi annuali di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), possono disporre anticipazioni del finanziamento.

Art. 30.

Controllo degli atti e potere sostitutivo

1. Gli atti del Comitato di gestione vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia competente e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

2. La Provincia verifica la corrispondenza con le finalità e le previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale.

3. In caso di non corrispondenza degli atti con il Piano faunistico venatorio provinciale, la Provincia entro quindici giorni li rinvia al Comitato di gestione che provvede ad annullarli o ad apportare le opportune modifiche.

4. In caso di inadempienza da parte degli organi degli A.T.C. a quanto previsto nel presente regolamento, la Provincia attua il potere sostitutivo.

Art. 31.

Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione approva il bilancio consuntivo corredato del parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 32.

A.T.C. interprovinciali

1. Le competenze delle province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.

Art. 33.

Norme finali e transitorie

1. Gli organi di cui all'art. 3, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. I Presidenti degli A.T.C. in carica all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati per una sola volta così come già previsto dalla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 19/1995, introdotta dal regolamento regionale n. 2/2004, abrogati con il presente regolamento.

Art. 34.

Norme di abrogazione

1. Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.


2. Il regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37 (Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

3. Il regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11 (Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

4. Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 26 (Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

5. Il regolamento regionale 9 giugno 1999, n. 13 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

6. Il regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2 (Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° ottobre 2008.

LORENZETTI

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Botini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 giugno 2008, deliberazione n. 689;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 giugno 2008, per il successivo *iter*;

— assegnato alla III Commissione consiliare permanente «Sanità e servizi sociali», per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 26 giugno 2008;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 luglio 2008, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.

La Giunta regionale, nella seduta del 3 settembre 2008, con deliberazione n. 1123, ha preso atto del parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generale della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

(omissis)

09R0089

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 13.

Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 14 agosto 2008 – Parte 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, promuove, con la presente legge, lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per favorire la crescita sociale, economica ed occupazionale, nel rispetto dei principi statutari di sostenibilità ambientale e di qualità sociale, al fine di:

a) realizzare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione e le attività sociali, mondo del credito e

il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

b) sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzando i relativi risultati, incentivando la diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;

c) diffondere la cultura della ricerca scientifica anche a sostegno dell'innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti;

d) promuovere la realizzazione di un sistema integrato tra istituzioni pubbliche e private che, incentivando lo sviluppo della ricerca e la condivisione della conoscenza tecnologica, contribuisca ad elevare la competitività del sistema regionale, anche assicurando il miglioramento della qualità della vita attraverso il potenziamento degli standard di benessere diffuso.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) promuovere e sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dalle imprese e dalle loro aggregazioni;

b) promuovere e sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione;

c) promuovere e sostenere l'interazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema della ricerca, anche attraverso la creazione di una rete regionale di centri di competenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;

d) promuovere e sostenere il trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello delle imprese, attraverso il finanziamento di programmi di ricerca congiunti;

e) promuovere e sostenere iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

f) promuovere e sostenere gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle PMI e nelle grandi imprese, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese, sia tra PMI sia tra PMI e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale delle innovazioni introdotte;

g) favorire azioni volte ad accrescere la competitività delle imprese attraverso incentivazioni finalizzate al sostegno dei processi di brevettazione;

h) promuovere e sostenere attività di trasferimento tecnologico in favore delle PMI, anche attraverso il ricorso ad appositi intermediari di innovazione;

i) promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare nel settore dell'economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;

l) attrarre, formare e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano adeguatamente qualificato;

m) favorire la crescita professionale nonché la qualificazione e riqualificazione degli operatori del settore mediante processi di alta formazione mirati all'evoluzione delle professionalità;


n) favorire il trasferimento di conoscenze e competenze, sostenendo l'utilizzo di risorse umane dell'università e di centri di ricerca nelle imprese per attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

o) favorire la crescita professionale dei lavoratori coinvolti nei processi innovativi attraverso la formazione continua;

p) promuovere e sostenere la qualità della nuova occupazione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e della contrattazione collettiva di settore;

q) intraprendere specifiche azioni di comunicazione sui risultati della ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione.

2. La regione assicura il raccordo degli interventi previsti dalla presente legge con quelli relativi a settori di competenza regionale aventi connessione con le attività di ricerca e innovazione, al fine di realizzare in modo coerente ed integrato gli obiettivi di cui al comma 1.



Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *ricerca fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) *ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) *sviluppo sperimentale*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

d) *innovazione del processo*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) *innovazione organizzativa*: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

f) *trasferimento tecnologico*: il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale, al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;

g) *laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico*: le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;

h) *centri per l'innovazione*: le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.

Art. 4.

Rapporti tra la regione, le università, gli enti di ricerca e pubbliche amministrazioni

1. La regione conclude specifici accordi con le università e gli enti di ricerca operanti nel Lazio per lo svolgimento delle seguenti azioni:

a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzo delle competenze scien-

tifiche e tecnologiche presenti nelle università e negli enti di cui al presente comma, per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle università e negli enti di ricerca da parte delle imprese;

c) la promozione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle università e degli enti di ricerca, insediati nel territorio regionale;

d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;

e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;

f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, promossi da università o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese in forma singola o associata.

2. La regione può promuovere, stimolare e concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche regionali, nazionali ed europee, per promuovere il consolidamento di uno spazio regionale in tema di ricerca e innovazione e favorire il coordinamento degli strumenti di programmazione regionale con quelli comunitari e statali in materia.

Art. 5.

Rapporti tra la regione ed i soggetti del partenariato

1. La regione attiva le procedure di concertazione con le parti economiche e sociali nell'elaborazione del programma strategico e dei piani annuali di attuazione di cui agli artt. 10 e 12, nonché nell'attuazione degli interventi dagli stessi previsti.

2. La regione, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di informazione, consultazione e partecipazione, promuove la circolazione e la diffusione delle informazioni e dei dati, anche al fine di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

Art. 6.

Rete regionale della ricerca e dell'innovazione

1. La regione, al fine di favorire la connessione della pluralità dei soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera della ricerca e dell'innovazione e facilitare l'utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale, nonché la loro trasformazione in innovazioni atte a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, attraverso la società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio (FI.L.A.S. S.p.a.), promuove la costituzione della «Rete regionale della ricerca e dell'innovazione», di seguito denominata rete.


2. La regione, per lo sviluppo della rete, sostiene interventi finalizzati a:

a) qualificare le strutture di ricerca, con particolare riferimento ad impianti, macchinari ed attrezzature idonei alla realizzazione di specifici programmi di ricerca ed innovazione orientati all'esigenze del sistema imprenditoriale;

b) valorizzare il proprio ruolo nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione, a livello europeo ed internazionale, in materia di ricerca ed innovazione, favorendo la partecipazione di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati ai programmi comunitari ed internazionali di ricerca;

e) promuovere la ricerca e l'innovazione nelle imprese del Lazio finalizzata al miglioramento dell'efficienza ambientale ed energetica lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti;

d) incrementare e qualificare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, sostenendo, in particolare, l'inserimento di giovani ricercatori nel sistema



dell'università e della ricerca pubblica, la mobilità e lo scambio, anche a livello internazionale, di ricercatori e manager d'impresa e promuovendo la formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di «agenti dell'innovazione», per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'impresa, nonché favorire la crescita e diffusione di una cultura innovativa d'impresa;

e) individuare, in settori strategici per lo sviluppo del Lazio, centri di competenza ed innovazione quali nodi della Rete stessa, con funzione di collegamento tra il mondo della ricerca e quello produttivo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione si avvale della consulenza del comitato strategico di cui all'art. 13 e della F.I.L.A. S. S.p.a. e, in particolare, nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) evidenziazione delle esigenze di innovazione, in particolare delle PMI;

b) promozione della ricerca finalizzata all'innovazione;

c) fornitura di consulenza ed assistenza per l'introduzione di innovazioni nelle imprese;

d) elaborazione di sistemi premianti che favoriscano forme di collaborazione delle imprese tra loro ed i centri di ricerca al fine di promuovere l'innovazione;

e) promozione della creazione di imprese innovative, in particolare di spin off, nel mondo della ricerca.

Art. 7.

Interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione per lo sviluppo del sistema produttivo regionale

1. La regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, in collaborazione, in particolare, con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;

b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese;

c) utilizzazione, da parte delle PMI, di servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione, anche con riferimento all'assistenza e all'attribuzione di «rating» di natura tecnologica per migliorare i rapporti tra le imprese e le istituzioni finanziarie;

d) progetti per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare, orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della ricerca, favorendone anche la localizzazione in specifici incubatori e ricorrendo ad adeguate forme di ingegneria finanziaria;

e) investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nella produzione di beni e servizi a rilevanza ambientale, sociale e culturale, individuando specifici strumenti diretti a coinvolgere le aziende pubbliche e a sollecitare la domanda pubblica.

Art. 8.

Interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche

1. La regione, al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI, finanzia in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo, presentati congiuntamente da PMI e centri di ricerca pubblici o privati, riguardanti miglioramenti delle condizioni di produzione e con compartecipazione ai costi da parte dei soggetti privati; la quota di finanziamento regionale è commisurata all'apporto di risorse private, e comunque non può superare l'importo del 50 per cento del progetto stesso;

b) attività di trasferimento tecnologico che permettano alle PMI di acquisire innovazioni tecnologiche dai soggetti detentori delle stesse, privilegiando forme di cooperazione con il sistema dei poli e dei parchi tecnologici regionali e con le grandi imprese di filiera;

c) attività volte a rendere più agevole l'incorporazione di innovazione da parte delle imprese, facendo anche eventualmente ricorso ad appositi agenti di innovazione.

Art. 9.

Distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva

1. La regione promuove, inserendone la programmazione nell'ambito del programma strategico di cui all'art. 10, anche attraverso idonee provvigioni finanziarie, il rafforzamento delle esperienze in materia di distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva e la loro integrazione nella rete, al fine di favorire la concentrazione delle risorse sui temi strategici per l'economia regionale ed una migliore collaborazione tra la ricerca, l'industria, la finanza ed il sistema istituzionale.

Art. 10.

Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico

1. La regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale, adotta il programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, di seguito denominato programma strategico, di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

2. Il programma strategico, in particolare, prevede:

a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;

b) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti;

c) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti ammissibili degli interventi;

d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la previsione degli effetti sull'ambiente delle innovazioni prodotte attraverso il programma.


Art. 11.

Adozione, approvazione e verifica del programma strategico

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, approva il programma strategico, adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le parti economiche e sociali. Il programma strategico, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.

2. Il programma strategico mantiene validità fino all'approvazione del successivo.

3. La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma strategico. La relazione, predisposta avvalendosi di specifici indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti concreti delle politiche attuate e sugli interventi finanziari in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.



Art. 12.

Piano annuale

1. Ai fini dell'attuazione del programma strategico, nonché di un suo eventuale aggiornamento sulla base del monitoraggio e della valutazione effettuati con le modalità previste nel programma stesso, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ricerca ed innovazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, adotta, entro il mese di marzo di ogni anno, un piano, nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento, gli interventi, i soggetti ammessi, le risorse, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

Art. 13.

Attività di valutazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ricerca ed innovazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, istituisce, con deliberazione, il comitato strategico per la ricerca e l'innovazione, presieduto dall'assessore proponente e composto da esperti di alta qualificazione e di elevata professionalità e da tre consiglieri regionali indicati, tenendo conto della rappresentanza dell'opposizione, nonché il nucleo di valutazione dei singoli progetti. La stessa deliberazione definisce la composizione del nucleo di valutazione ed i criteri per l'individuazione di appositi revisori di comprovata competenza ed indipendenza, nonché le modalità di funzionamento e gli oneri a carico della Regione relativi agli organismi suddetti.

2. Il comitato strategico per la ricerca e l'innovazione svolge funzioni di proposta e consulenza generale e di analisi di scenario, ai fini della definizione del programma strategico e dei piani annuali di cui all'art. 12.

3. Il nucleo di valutazione dei singoli progetti, relativi agli interventi previsti dai piani annuali di cui all'art. 12, svolge i seguenti compiti:

a) coordina le attività espletate dai revisori di cui al comma 1, anche esterni all'amministrazione regionale, per la selezione dei progetti presentati ai fini della concessione dei contributi, ai sensi della presente legge;

b) effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti segnalandone eventuali criticità;

c) certifica la regolare esecuzione e la conclusione dei progetti finanziati.

Art. 14.

Bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione

1. È istituito, tra gli strumenti programmatici di bilancio, il bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione, allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività di indirizzo e controllo nonché di garantire la massima trasparenza e visibilità sociale della politica per la ricerca e l'innovazione.

2. Il bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione evidenzia in modo descrittivo le risorse complessive, pubbliche e private, riferite ad attività di ricerca e innovazione nella regione e, in particolare, le risorse regionali, le risorse per la ricerca previste in base a normative di settore, le risorse proprie degli enti e società strumentali della regione, le risorse di fonte privata, esplicitamente riferite ad attività di ricerca e di innovazione che, in modo integrato con le risorse regionali, costituiscono l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi programmati.

Art. 15.

Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.

2. I contributi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea sono concessi nel rispetto

dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. La regione adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo le procedure di cui agli artt. 10 e 11, il primo programma strategico.

2. Sono escluse dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge le imprese che non applicano integralmente i contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative nelle categorie di appartenenza.

Art. 17.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB C12 e C22.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 agosto 2008

MARRAZZO

09R0169

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 14.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 98 del 14 agosto 2008 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20)

(Omissis).

09R0170


LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 15.

Vigilanza sull'attività urbanistica edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 21 agosto 2008 - Parte I)

(Omissis).

09R0171



REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 2008, n. 12.

Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, n. 31 del 21 agosto 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative e integrative dell'art. 113 della legge regionale n. 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006), di seguito denominata legge, ai fini del finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali, come definiti dall'art. 2, stabilendo, in particolare:

- a) obiettivi e contenuto dei programmi comunali;
- b) criteri e modalità per la presentazione, valutazione, selezione dei programmi comunali e per la formazione della relativa graduatoria;
- c) spese ammissibili ai finanziamenti regionali e criteri per la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti stessi;
- d) modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e cause di revoca della concessione stessa.

Art. 2.

Definizione di centro commerciale naturale

1. In conformità all'art. 113, comma 2, della legge, è definito centro commerciale naturale un luogo complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico ove opera un insieme organizzato, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui al presente regolamento i comuni del Lazio e i municipi di Roma in forma singola o associata, secondo quanto disposto annualmente con l'apposito avviso pubblico di cui all'art. 5.

Art. 4.

Obiettivi e contenuto dei programmi comunali

1. I comuni, nell'adottare i programmi di cui all'art. 1, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) il miglioramento o la realizzazione di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;
- b) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

c) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

d) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

2. I programmi comunali contengono una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi costi, in conformità a quanto disposto nell'avviso pubblico di cui all'art. 5.

Art. 5.

Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti

1. I programmi comunali sono presentati alla Regione, unitamente alla domanda di ammissione ai finanziamenti regionali, con le modalità e nei termini stabiliti in un apposito avviso pubblico adottato annualmente, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, dal direttore regionale competente in materia di attività produttive.

Art. 6.

Criteri generali per la valutazione dei programmi

1. Ciascun programma comunale è valutato attribuendo un punteggio, secondo quanto stabilito annualmente con l'avviso pubblico di cui all'art. 5, agli interventi e alle azioni proposte nel programma stesso, con particolare riferimento ai seguenti:

- a) costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale;
- b) riqualificazione urbana;
- c) coordinamento e sviluppo di servizi comuni;
- d) interventi migliorativi in materia di logistica;
- e) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell'area interessata;
- f) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
- g) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore.

2. Con l'avviso pubblico di cui all'art. 5 possono essere individuati ulteriori elementi che concorrono alla determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascun programma comunale.

Art. 7.

Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria

1. All'istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la direzione regionale competente in materia di attività produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, costituito con atto del direttore del dipartimento economico ed occupazionale.

2. Il nucleo è composto dal direttore della direzione regionale di cui al comma 1, che lo presiede, dal dirigente della struttura competente in materia di commercio e da un componente del nucleo tecnico dell'osservatorio del commercio e dei pubblici esercizi di cui alla legge regionale n. 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore commercio) e successive modificazioni. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della direzione regionale di cui al comma 1.

3. Il nucleo, previa istruttoria, valutazione e assegnazione dei punteggi, redige la graduatoria dei programmi ammessi ai finanziamenti regionali. A parità di punteggio si segue l'ordine di presentazione delle domande.

4. La graduatoria è approvata dal direttore del dipartimento economico e occupazionale, salvo delega al direttore della direzione regionale di cui al comma 1 ed è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.



Art. 8.

Spese ammissibili ai finanziamenti

1. Sono ammesse ai finanziamenti le spese relative, in particolare:

a) al miglioramento dell'arredo urbano relativo all'area comprensiva del centro commerciale naturale, che favorisca l'attività del centro e agevoli l'utilizzo dell'area da parte degli utenti e degli operatori;

b) alla realizzazione di servizi gratuiti di spesa a domicilio per anziani e disabili;

c) al miglioramento dell'illuminazione pubblica relativa all'area comprensiva del centro commerciale naturale;

d) al miglioramento del trasporto pubblico relativo all'area comprensiva del centro commerciale naturale;

e) al coordinamento delle attività concernenti iniziative promozionali, vendite promozionali, saldi e, in genere, occasioni favorevoli di acquisto;

f) alle strategie di promozione, sviluppo e coordinamento di iniziative e servizi comuni anche innovativi e/o basati su tecnologie multimediali;

g) alla sistemazione delle vetrine;

h) alla gestione dell'organismo unitario gestore del centro commerciale naturale.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e non sono cumulabili con eventuali incentivi erogati da altri enti pubblici.

2. I finanziamenti consistono nell'erogazione di una quota dell'importo totale delle spese sostenute, la cui misura è stabilita annualmente nell'avviso pubblico di cui all'art. 5. La quota non finanziata rimane a carico dell'ente beneficiario.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene, sulla base di quanto disposto dall'avviso pubblico di cui all'art. 5, per anticipazione, per successivi stati di avanzamento, nonché a saldo a seguito della dichiarazione dell'ente beneficiario di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall'ente stesso.

Art. 10.

Controlli

1. La Regione può effettuare idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

Art. 11.

Ridefinizione del programma, proroga dei termini e revoca dei finanziamenti

1. Ove il soggetto beneficiario non realizzi interamente il programma presentato entro i termini previsti, la Regione consente la ridefinizione del programma stesso con conseguente rimodulazione degli interventi, dei costi e della relativa quota di finanziamento ovvero, in alternativa, concede una proroga non superiore a quattro mesi dei termini di realizzazione del programma originario, attraverso l'adozione di un provvedimento motivato da parte del direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di attività produttive, sentito il nucleo di valutazione.

2. Decorso inutilmente il periodo di proroga di cui al comma 1, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

3. La Regione procede, altresì, alla revoca della concessione dei finanziamenti ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 10, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari, provvedendo ai conseguenti obblighi di legge.

Art. 12.

Abrogazione del regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 6 «Disposizioni attuative dell'art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali» e disposizioni transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 6 (disposizioni attuative dell'art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali) è abrogato.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo le disposizioni contenute nella normativa previgente.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2008

MARRAZZO

09R0172



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 28.

Istituzione della «Giornata del ricordo dei caduti molisani per la ricostruzione nazionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 15 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di perpetuare la memoria dei caduti molisani per la ricostruzione nazionale del secondo dopoguerra la regione istituisce la «Giornata del ricordo».

2. La «Giornata del ricordo» vuol essere anche momento per approfondire le tematiche storiche e sociali inerenti al periodo della ricostruzione post-bellica nonché la problematica dei minamenti e della loro bonifica all'interno dei vari sistemi di protezione civile e nel più vasto contesto della pace tra i popoli.

Art. 2.

Iniziativa

1. La Giunta regionale, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, promuove negli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado mostre, ricerche e dibattiti sulle tematiche indicate al comma 2 del medesimo articolo, secondo le indicazioni e i programmi annuali stabiliti dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale può avvalersi, per migliorare la conoscenza degli argomenti, della collaborazione di associazioni e organizzazioni non lucrative impegnate nello specifico settore.

Art. 3.

Assegnazione della medaglia ricordo

1. Agli ex addetti ai lavori di bonifica dei campi minati che abbiano operato sul territorio molisano tra il 1° gennaio 1945 ed il 31 ottobre 1948 può essere assegnata una medaglia d'oro ricordo con relativo attestato di benemerita.

2. La medaglia può essere conferita alla memoria anche agli allievi deceduti o infortunatisi durante specifici corsi di addestramento.

3. La medaglia deve avere le caratteristiche indicate nell'Allegato n. 1 alla presente legge.

4. La consegna è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale nel mese di giugno di ogni anno nel corso di una seduta dell'Assemblea.

5. Il conio della medaglia viene affidato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite apposita convenzione.

Art. 4.

Esclusioni

1. La medaglia ricordo non viene assegnata ai soggetti incorsi in condanna penale.

Art. 5.

Segnalazioni

1. Le segnalazioni relative ai nominativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 devono pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione della presente legge non comporta per l'anno in corso oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi finanziari 2009 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 4 novembre 2008

IORIO

(Omissis).

09R0081

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 29.

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: «Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 15 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


1. L'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 luglio 2006, n. 15, recante: «Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise», deve essere interpretato nel senso che le disposizioni della stessa legge possono essere applicate, in regime di autonomia per quanto concerne valutazioni e scelte di carattere organizzativo e finanziario, da tutti gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione Molise, ivi compresa l'Azienda speciale regionale «Molise acque», a condizione che i rispettivi organici siano dotati di personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale del comparto Regioni-Autonomie locali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 4 novembre 2008

IORIO

09R0082



LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 30.

Istituzione del Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 26 del 15 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge viene istituito il «Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro», di seguito denominato Parco.

2. Le finalità del Parco sono le seguenti:

a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale, degli oliveti e del paesaggio; contribuire a fronteggiare le emergenze geologiche, le emergenze storico-archeologiche e quelle riguardanti i terrazzamenti pedemontani;

b) salvaguardare il patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e le piante vetuste;

c) assicurare un uso corretto del territorio per scopi scientifici, didattici, culturali, sociali e ricreativi;

d) promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco;

e) favorire e valorizzare l'olio prodotto nell'area in accordo con la Sala Panel operante nel territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la produzione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco, di cui all'art. 2, concede, attraverso specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. L'Ente parco, di cui all'art. 2, realizza e gestisce le opere sentieristiche, didattiche ed espositive per la funzione del Parco, incentiva all'interno dell'area protetta i metodi della coltivazione biologica e della lotta integrata, pubblicizza le proprie attività a fini didattici e turistici, promuove studi storici e naturalistici sulla cultura legata all'olivo ed al territorio di Venafro.

Art. 2.

Ente Parco

1. È istituito l'Ente parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette).

2. Il perimetro provvisorio del Parco, compreso nel territorio del Comune di Venafro, è individuato nella cartografia allegata. Alla perimetrazione e alla zonizzazione definitiva si provvederà con l'approvazione del Piano territoriale del Parco di cui all'art. 4. Nel perimetro del Parco dovrà essere comunque compresa la maggior parte degli oliveti di vecchio impianto, dei quali la Regione Molise intende salvaguardare i valori botanici, naturali e storici, nonché il patrimonio genetico.

3. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente del Consiglio direttivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) il Consiglio direttivo, composto da tre membri esperti in materia agricolo-ambientale, nominati dal Consiglio regionale;

c) il Revisore dei conti, nominato dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2004.

4. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e quelle che gli sono attribuite dallo statuto, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. In caso di parità di voto, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

5. Il Consiglio direttivo:

a) delibera su questioni generali e bilanci;

b) redige la proposta di statuto di cui all'art. 3;

c) adotta il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4;

d) provvede alla redazione ed all'adozione del Piano territoriale del Parco di cui al comma 1 dell'art. 4;

e) formula il Programma di sviluppo del Parco di cui al comma 3 dell'art. 4;

f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

6. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

7. Il Revisore dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

8. Il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Revisore dei conti durano in carica fino alla fine della legislatura regionale nella quale sono stati eliminati e possono essere rinominati una sola volta.

9. Ai componenti del Consiglio direttivo, al Revisore dei conti ed al Presidente spettano compensi pari a quelli previsti dal comma 12-*bis* dell'art. 9 della legge n. 394/1991, per le medesime cariche dei parchi nazionali.

Art. 3.

Statuto

1. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dalla nomina, redige una proposta di statuto, indicando in particolare:

a) la sede legale;

b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo;

c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Ente parco;

d) le norme di organizzazione e di gestione dell'Ente parco;

e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli atti.

2. La proposta di statuto viene trasmessa al Consiglio regionale che si esprime con parere entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere stesso si intende reso positivamente.


Art. 4.

Strumenti di attuazione

1. Il Piano territoriale del Parco, di seguito denominato Piano, i cui contenuti strutturali sono mutuati dal Piano Paesistico Territoriale di Area Vasta Medio Volturno (PPTAAV), opportunamente integrati per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge, è disciplinato dall'art. 13 della legge regionale n. 23/2004.

2. Contestualmente all'adozione del Piano, e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23/2004.

3. Il Consiglio direttivo, entro sei mesi dall'insediamento, formula il Programma di sviluppo del Parco, di seguito denominato Programma, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il Programma costituisce lo strumento di pianificazione economica dell'area protetta e stabilisce le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il



conseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, nonché delle attività del Parco previste dalla presente legge. Il Programma ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente al fine di ottimizzare obiettivi e risorse finanziarie disponibili. In particolare, il Programma può prevedere la destinazione di idonee risorse economiche per la concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali che svolgano attività di mantenimento e di miglioramento delle condizioni di naturalità e per la sorveglianza del territorio. La Giunta regionale approva il Programma entro centottanta giorni dal suo ricevimento, nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali, dei Comuni territorialmente interessati e di altri enti.

4. La Regione Molise eroga annualmente contributi per il finanziamento delle attività del Parco sulla base del Programma di cui al comma 3.

Art. 5.

Divieti e norme di salvaguardia

1. Per le finalità della presente legge si stabilisce che:

a) i proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati ad olivo ricadenti nel Parco provvedono, anche attraverso incentivi da parte dell'Ente parco, negli appezzamenti di proprietà, ad attuare pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente, alla manutenzione dei terrazzamenti, allo sfalcio, anche tramite l'aratura, delle erbe alte ed al contenimento della vegetazione al fine di prevenire gli incendi; le operazioni di smaltimento dei residui vegetali sono attuate in osservanza della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8 (Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità);

b) è vietato l'abbattimento di alberi di olivo, l'asportazione di parti di tronco e la potatura attuata sui rami portanti della chioma; deroghe a tale norma potranno essere concesse per motivi eccezionali ed in virtù delle norme vigenti esclusivamente dall'Ente parco;

c) l'abbattimento di alberi bruciati a causa di incendi o di parti di essi, deve essere autorizzato dall'Ente parco;

d) è vietato l'edificazione nelle aree vincolate dal PPTAAV e nelle aree interessate da incendi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

e) è vietato l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade interpoderali presenti nel Parco, esclusi quelli adibiti alla coltivazione degli appezzamenti agricoli, alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità ed alla sorveglianza;

f) vietata la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade ad eccezione di quelle autorizzate ai sensi della normativa vigente per la prevenzione degli incendi;

g) per la difesa fitosanitaria è vietato l'uso di pesticidi e diserbanti chimici di sintesi.

Art. 6.

Censimento degli alberi con valore monumentale

1. L'Ente parco promuove e realizza il censimento degli alberi di olivo presenti sul suo territorio che per la loro vetustà, rarità, particolare collocazione e storia possono essere considerati di valore testimoniale o monumentale.

2. Gli alberi con le caratteristiche di cui al comma 1 vengono rilevati e tutelati ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali) e sono considerati di valore eccezionale ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani paesistico-ambientali), applicandosi per essi la protezione relativa alla modalità A1 del PPTAAV.

Art. 7.

Istituzione del Vivaio ed altre attività dell'Ente parco

1. Al fine di promuovere la conservazione e la moltiplicazione delle «cultural» dell'olivo presenti nel territorio di Venafro e più in generale dell'Alto Volturno, è istituito il vivaio del Parco.

2. Per l'istituzione del vivaio del Parco di cui al comma 1 vengono conservate, attraverso l'uso di tecnologie avanzate, tutte le «cultural» presenti e vengono sperimentate nuove e vecchie tecniche di coltivazione anche al fine di promuovere condizioni e tipologie colturali del passato non più utilizzate.

3. L'Ente parco può instaurare rapporti di collaborazione, per la realizzazione e per la gestione del vivaio, con enti, istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche e private.

Art. 8.

Personale del Parco

1. L'Ente parco, per l'espletamento delle proprie attività, può avvalersi sia di personale proprio che di:

a) personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici;

b) personale assunto con contratto a tempo determinato secondo le vigenti normative;

c) personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate;

d) agricoltori operanti sul territorio in forma singola o associata;

e) associazioni o cooperative finalizzate alla tutela dell'ambiente;

f) corpi volontari di guardie giurate riconosciute dalla Provincia di Isernia e associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione civile.

Art. 9.

Indennizzi

1. L'Ente Parco, su autorizzazione dalla Giunta regionale, eroga indennizzi per danni dovuti alle riduzioni di reddito da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione su richiesta dei soggetti danneggiati.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'Ente parco che si avvale, previ accordi e convenzioni, del personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo di Polizia provinciale, degli organi di polizia urbana e rurale, delle guardie giurate ambientali, zoofile e venatorie provinciali anche volontarie, associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione civile.

2. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2004, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000,00:

a) per il deturpamento, l'estirpazione o l'abbattimento di ognuno degli elementi sottoposti a tutela dalla presente legge;

b) in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 5;


c) in caso di violazione delle disposizioni del Piano del Parco e del regolamento del Parco.

3. L'entità della sanzione è correlata al danno cagionato e al pregio del bene danneggiato e viene stabilita dall'Ente parco, acquisita la valutazione del danno economico-ambientale effettuata dalla competente autorità forestale.

4. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa è l'Ente parco.

5. I proventi delle sanzioni costituiscono entrate dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera h).

6. Per le procedure sanzionatorie previste dalla presente legge si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle altre leggi vigenti.



Art. 11.

Contabilità ed entrate dell'Ente parco

1. Le funzioni contabili e amministrative e la gestione patrimoniale dell'Ente parco sono soggette alla disciplina della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

2. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi dell'Unione europea, dello Stato nonché i contributi erogati dalla Regione in via ordinaria e per progetti speciali;

b) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le libere erogazioni in denaro;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'ente;

f) i canoni di concessione, i proventi derivanti da eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni di cui all'art. 10;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 23/2004, in quanto compatibili.

Art. 13.

Norme transitorie

1. L'Ente parco è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale successivamente al 31 dicembre 2008.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da emanarsi entro il mese di febbraio 2009, sono stabiliti tempi e modalità per l'insediamento degli organi dell'Ente e per l'eventuale allocazione provvisoria della sede.

Art. 14.

Norme finanziarie

1. Agli oneri relativi all'erogazione dei contributi regionali al Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro, che si quantificano nella misura annua di € 150.000,00 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2009, mediante apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio in sede di manovra finanziaria.

2. Per gli esercizi 2010 e successivi, si provvede con le relative leggi approvative di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 4 novembre 2008

IORIO

(Omissis).

09R0083

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 11.

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, in materia di contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania - numero speciale del 2 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.


Napoli, 30 settembre 2008

BASSOLINO

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

(Omissis).

09R0017



LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 12.

Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania - numero speciale del 2 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**FINALITÀ, PRINCIPI ED ASSETTO TERRITORIALE
E FUNZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE**

Art. 1.

Finalità

1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, la Regione provvede al riordino della disciplina delle comunità montane e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. La Regione, nel rispetto dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione ed in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi:

a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano;

b) il graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità;

c) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;

d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane individuati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

Principi in materia di comunità montane

1. Le comunità montane della Campania sono composte da comuni classificati montani e parzialmente montani secondo la vigente normativa statale, di norma appartenenti alla stessa provincia.

2. Sono esclusi, indipendentemente dalla classificazione, i comuni costieri ed i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane

1. Sono individuate in Regione Campania le seguenti comunità montane:

1) Comunità montana Monte Santa Croce:

Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano (CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Picilli (CE);

2) Comunità montana Matese:

Ailano (CE), Alife (CE), Capriati a Volturno (CE), Castello del Matese (CE), Ciorlano (CE), Fontegreca (CE), Gallo Matese (CE), Gioia Sannitica (CE), Letino (CE), Piedimonte Matese (CE), Prata Sannita (CE), Pratella (CE), Raviscanina (CE), San Gregorio Matese (CE), San Potito Sannitico (CE), Sant'Angelo d'Alife (CE), Valle Agricola (CE);

3) Comunità montana Monte Maggiore:

Castel di Sasso (CE), Dragoni (CE), Formicola (CE), Giano Vetusto (CE), Liberi (CE), Pietramelara (CE), Pontelatone (CE), Roccaromana (CE), Rocchetta e Croce (CE);

4) Comunità montana Titerno e Alto Tammaro:

Campolattaro (BN), Castelpagano (BN), Cerreto Sannita (BN), Circello (BN), Colle Sannita (BN), Cusano Mutri (BN), Faicchio (BN), Guardia Sanframondi (BN), Morcone (BN), Pietraroja (BN), Pontelandolfo (BN), Reino (BN), San Lorenzello (BN), San Lupo (BN), San Salvatore Telesino (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Sassinoro (BN);

5) Comunità montana Taburno:

Arpaia (BN), Bonea (BN), Bucciano (BN), Cautano (BN), Forchia (BN), Frasso Telesino (BN), Moiano (BN), Paolisi (BN), Sant'Agata De' Goti (BN), Solopaca (BN), Tocco Caudio (BN), Vitulano (BN);

6) Comunità montana Fortore:

Apice (BN), Baselice (BN), Buonalbergo (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvete in Val Fortore (BN), Foiano di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Molinara (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco dei Cavoti (BN);

7) Comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro:

Avelia (AV), Baiano (AV), Cervinara (AV), Lauro (AV), Mercogliano (AV), Monteforte Irpino (AV), Montefusco (AV), Moschiano (AV), Mugnano del Cardinale (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Pananarano (BN), Pietrastornina (AV), Quadrelle (AV), Quindici (AV), Roccarainola (NA), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Santa Paolina (AV), Sant'Angelo a Scala (AV), Sirignano (AV), Summonte (AV), Taurano (AV), Torriani (AV), Visciano (NA);

8) Comunità montana Ufita:

Carife (AV), Casalbore (AV), Castel Baronia (AV), Flumeri (AV), Frigento (AV), Greci (AV), Montaguto (AV), Montecalvo Irpino (AV), San Nicola Baronia (AV), San Sossio Baronia (AV), Savignano Irpino (AV), Scampitella (AV), Trevico (AV), Vallata (AV), Vallesaccarda (AV), Villanova del Battista (AV), Zungoli (AV);

9) Comunità montana Alta Irpinia:


Andretta (AV), Aquilonia (AV), Bisaccia (AV), Cairano (AV), Calitri (AV), Conza della Campania (AV), Guardia Lombardi (AV), Lacedonia (AV), Lioni (AV), Monteverde (AV), Morra de Sanctis (AV), Rocca San Felice (AV), Sant'Andrea di Conza (AV), Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Teora (AV), Torella dei Lombardi (AV);

10) Comunità montana Terminio Cervialto:

Bagnoli Irpino (AV), Calabritto (AV), Caposele (AV), Cassano Irpino (AV), Castelfranci (AV), Castelvete sul Calore (AV), Chiusano di San Domenico (AV), Montella (AV), Montemarano (AV), Nusco (AV), Salza Irpina (AV), San Mango sul Calore (AV), Santa Lucia di Senno (AV), Santo Stefano del Sole (AV), Senerchia (AV), Serino (AV), Sorbo Serpico (AV), Volturara Irpina (AV);

11) Comunità montana Irno - Solofrana:

Baronissi (SA), Bracigliano (SA), Calvanico (SA), Fisciano (SA), Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV), Siano (SA), Solofra (AV);



12) Comunità montana Monti Picentini:

Acerno (SA), Castiglione del Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Montecorvino Roveila (SA), Olevano sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA);

13) Comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele:

Auletta (SA), Buccino (SA), Caggiano (SA), Campagna (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Colliano (SA), Contursi Terme (SA), Laviano (SA), Oliveto Citra (SA), Palomonte (SA), Ricigliano (SA), Romagnano al Monte (SA), Salvitelle (SA), San Gregorio Magno (SA), Santomena (SA), Valva (SA);

14) Comunità montana Alburni:

Aquara (SA), Bellosguardo (SA), Castelvita (SA), Controne (SA), Corleto Monforte (SA), Ottati (SA), Petina (SA), Postiglione (SA), Roscigno (SA), Sant'Angelo a Fasanella (SA), Serre (SA), Sici-gnano degli Alburni (SA);

15) Comunità montana Calore Salernitano:

Albanella (SA), Altavilla Silentina (SA), Campora (SA), Castel San Lorenzo (SA), Felitto (SA), Laurino (SA), Magliano Vetere (SA), Monteforte Cilento (SA), Piaggine (SA), Roccadaspide (SA), Sacco (SA), Stio (SA), Trentinara (SA), Valle dell'Angelo (SA);

16) Comunità montana Vallo di Diano:

Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Polla (SA), Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufo (SA), Sant'Arzenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA);

17) Comunità montana Gelbison e Cervati:

Cannalunga (SA), Ceraso (SA), Gioi (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA);

18) Comunità montana Alento Monte Stella:

Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa Cilento (SA), Stella Cilento (SA);

19) Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo:

Casaletto Spartano (SA), Caselle in Pittari (SA), Celle di Bulgheria (SA), Cuccaro Vetere (SA), Futani (SA), Laurito (SA), Montano Antilia (SA), Morigerati (SA), Roccagloriosa (SA), Rofrano (SA), San Mauro la Bruca (SA), Tonaca (SA), Torre Orsaia (SA), Tortorella (SA);

20) Comunità montana Monti Lattari:

Agerola (NA), Casola di Napoli (NA), Corbara (SA), Lettere (NA), Pimonte (NA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Scala (SA), Tramonti (SA).

2. In occasione del censimento decennale della popolazione si procede all'aggiornamento dei dati demografici dei comuni inseriti nelle comunità montane; laddove uno dei comuni dovesse aver superato la popolazione di ventimila abitanti, il relativo rappresentante è automaticamente escluso dagli organi della comunità montana e il presidente della giunta regionale con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei dati, procede all'aggiornamento della composizione territoriale della medesima comunità.

3. Se il comune escluso perché avente popolazione superiore ai ventimila abitanti dovesse, in occasione del censimento decennale della popolazione, scendere al di sotto di tale soglia demografica può fare richiesta di inclusione in una comunità montana; in tal caso il presidente della giunta regionale, previa verifica da parte delle strutture regionali, procede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla richiesta, all'aggiornamento della composizione territoriale della relativa comunità; il comune per il quale è intervenuta l'inclusione procede alla nomina del proprio rappresentante con le modalità di cui all'articolo 9 entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Funzioni delle comunità montane

1. La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalle province e dalla regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17. La comunità montana in particolare:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza.

4. La comunità montana può accedere ai contributi purché abbia assunto l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante esplicito ed apposito atto di delega da parte dei comuni ad essa appartenenti.

5. La regione non corrisponde alcun contributo alle associazioni di comuni costituite mediante la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una comunità montana.

6. I comuni classificati non montani completamente interclusi in una comunità montana o tra due comunità montane possono accedere alle selezioni per l'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo in convenzione con la relativa comunità montana.

Capo II

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 5.

Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi della presente legge.


2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.

3. Lo statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.

4. Lo statuto disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

5. Lo statuto della comunità contiene tra l'altro:

a) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento della comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;



- b) le modalità per la nomina del revisore dei conti;
 c) la possibilità di gestire servizi comunali con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione della comunità.

Art. 6.

Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal consiglio generale della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

2. Se tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto, approvato con le modalità di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 7.

Autonomia regolamentare

1. La comunità montana adotta uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché gli altri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.

Capo III

ASSETTO STRUTTURALE

Art. 8.

Organi delle comunità montane

1. Gli organi della comunità montana sono:

- a) il consiglio generale;
 b) la giunta;
 c) il presidente della comunità montana.

Art. 9.

Il consiglio generale

1. Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che del consiglio generale faccia parte, oltre al sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nel consiglio generale della comunità montana così composto ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

2. Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al consiglio generale, una volta divenuti esecutivi, sono inviati ai presidenti uscenti delle comunità montane o al presidente della giunta regionale, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.

3. I consigli generali delle comunità montane sono convocati come segue:

a) dal presidente uscente della comunità montana, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2;

b) dal presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, se trattasi di comunità montane prive di organi costituiti.

4. I consigli generali delle comunità montane nella prima riunione sono presieduti dal consigliere più anziano di età.

5. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza i comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo.

6. Se alla data di scadenza del consiglio generale uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina del proprio rappresentante, il rappresentante in seno al consiglio generale, fino all'effettiva nomina, è individuato nella persona del sindaco. I predetti consigli comunali procedono alla nomina del proprio rappresentante comunque entro trenta giorni dalla scadenza del consiglio generale.

7. In caso di rinnovo dei consigli comunali, la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale della comunità avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale.

8. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei consigli comunali restano in ogni caso in carica non oltre la scadenza del consiglio generale.

9. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.

10. I rappresentanti nominati dai consigli comunali perdono tale qualità quando perdono la qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa.

11. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000; in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni ad essa appartenenti.

12. Nel caso di cui al comma 10 i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.

13. Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina di un nuovo rappresentante; nelle more della nomina da parte del consiglio comunale, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.


14. Nei casi in cui allo scioglimento del consiglio comunale consegna la nomina di un commissario straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il commissario o il presidente della commissione diviene automaticamente componente del consiglio generale della comunità.

15. Nei casi in cui il prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 14, alla nomina di un commissario, il rappresentante del comune interessato conserva la rappresentanza in seno al consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del commissario straordinario o della commissione straordinaria di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.

16. Il consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio generale. Il presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.

17. Il funzionamento del consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il presidente della comunità montana.

18. Se la delimitazione territoriale delle comunità montane è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più comuni, il consiglio generale è automaticamente integrato o diminuito dai rappresentanti dei comuni aggiunti o eliminati.



Art. 10.

Funzioni del consiglio generale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.

2. Il consiglio generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente della comunità montana con le modalità stabilite dallo statuto.

3. Il consiglio generale delibera i seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;

b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;

c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;

e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;

g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;

i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sono sottoposte a ratifica del consiglio generale nella sua prima seduta da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 11.

La giunta

1. Il consiglio generale elegge tra i propri componenti la giunta con le modalità stabilite dallo statuto.

2. La giunta è composta, oltre che dal presidente della comunità che la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a due nelle comunità con un numero di comuni fino a quattordici, o non superiore a quattro nelle comunità montane con un numero di comuni superiore a quattordici.

3. I componenti la giunta conservano la qualità di componenti il consiglio generale.

4. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio generale e che non rientrino tra le competenze, attribuite dalla legge o dallo statuto, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale.

Art. 12.

Il presidente della comunità montana

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della comunità montana, convoca e presiede la giunta ed il consiglio generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il presidente della comunità montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del consiglio comunale del comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina.

3. Il presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo statuto.

Art. 13.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del presidente della comunità montana, o di un numero di componenti la giunta superiore alla metà di quanto previsto all'articolo 11, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il consiglio generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.

3. In caso di impedimento transitorio il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente la giunta più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il consiglio generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.

5. Negli altri casi di cui al comma 1, il presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 14.

Compensi

1. Ai componenti del consiglio generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lettera c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000.


Art. 15.

Uffici e personale della comunità montana

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000.



Capo IV

PROGRAMMAZIONE

Art. 16.

Attività di programmazione

1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale.

2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17.

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.

2. La giunta predispone il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie.

4. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 18.

Programma annuale operativo di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.

2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.

3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Abrogazioni e approvazione degli statuti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della presente legge. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.

2. I nuovi statuti sono approvati dai consigli generali, su proposta del presidente, con le modalità indicate all'articolo 6, entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

3. Nel caso in cui i consigli generali non provvedano all'approvazione degli statuti entro il termine indicato al comma 2, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, procede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 20.

Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, si dispone quanto segue:

a) sono costituite per accorpamento le seguenti comunità montane:

1) la comunità montana Titerno e Alto Tammaro è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Titerno e Zona Alto Tammaro;

2) la comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro è costituita per accorpamento della comunità montane Zona Partenio, Zona Vallo di Lauro e Baianese e Zona Montedonico Tribucco;

3) la comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona del Tanagro e Zona Alto e Medio Sele;

4) la comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Bussento e Zona Lambro e Mingardo;

5) la comunità montana dei Monti Lattari è costituita per accorpamento delle comunità montane Zona Penisola Sorrentina e Zona Penisola Amalfitana;

b) la comunità montana Zona Serinese Solofrana è soppressa ed i relativi comuni confluiscono come segue:

1) il comune di Monteforte Irpino (AV) confluisce nella comunità montana Partenio -Vallo Di Lauro;

2) i comuni di Santa Lucia di Serio (AV), Santo Stefano del Sole (AV) e Serio (AV) confluiscono nella comunità montana Terminio Cervialto;

3) i comuni di Forino (AV), Montoro Inferiore (AV), Montoro Superiore (AV) e Solofra (AV) confluiscono nella comunità montana Irno - Solofrana;

c) Sono interprovinciali le seguenti comunità montane:

1) comunità montana Partenio - Vallo di Lauro (provincia di Avellino, provincia di Benevento e provincia di Napoli);

2) comunità montana Irno - Solofrana (provincia di Avellino e provincia di Salerno);

3) comunità montana Monti Lattari (provincia di Napoli e provincia di Salerno).

2. Le comunità montane di cui al comma 1, lettera a), succedono alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite.


3. Per la definizione delle modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle comunità montane di cui al comma 1, lettera b), il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'insediamento dei nuovi organi, nomina un commissario di liquidazione. Il commissario di liquidazione conclude i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento.

Art. 21.

Decorrenza delle modifiche territoriali e rinnovo degli organi

1. Le modifiche territoriali decorrono a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge i consigli dei comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti con le modalità indicate all'articolo 9; decorso inutilmente il termine, fino alla elezione del rappresentante da parte del consiglio comunale, il rap-



presentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.

3. Gli organi delle preesistenti comunità montane decadono alla data indicata al comma 1.

4. La prima seduta dei consigli generali delle comunità montane nel nuovo assetto territoriale è convocata dal presidente della giunta regionale; nella convocazione è indicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.

5. Il consiglio generale, convocato con le modalità indicate al comma 4, nella prima seduta è presieduta dal componente più giovane di età.

6. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all'adeguamento dello statuto, la sede è indicata di volta in volta nell'atto di convocazione.

7. Nelle more dell'approvazione dello statuto, il presidente della comunità montana è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.

8. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la giunta nella composizione prevista dall'articolo 11, comma 2.

Art. 22.

Disposizioni di natura finanziaria

1. Il consiglio generale delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), procede, entro trenta giorni dal proprio insediamento, ad approvare il nuovo bilancio di previsione ed i relativi allegati. Il nuovo bilancio di previsione risulta dall'accorpamento dei bilanci delle comunità montane preesistenti.

2. Il tesoriere delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente, laddove diverso, il cui relativo contratto comporta i minori costi a carico del bilancio; laddove il costo è il medesimo, è individuato nel tesoriere della comunità montana preesistente con il maggior numero di abitanti.

3. Nel caso previsto al comma 2, il tesoriere escluso procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento e di incasso giacenti presso di esso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmette il conto della propria gestione alla nuova comunità montana.

4. In esito alle determinazioni del commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 in ordine all'approvazione del bilancio di previsione da parte delle comunità montane interessate, i relativi consigli generali procedono ad acquisire le risultanze finanziarie con successive variazioni.

5. In materia di ordinamento contabile le comunità montane applicano le disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 23.

Disposizioni in materia di personale

1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a ridefinire la dotazione organica.

2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), acquisiscono automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le comunità montane preesistenti.

3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le modalità di trasferimento del personale sono individuate dal commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3.

4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.

5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei preesistenti organi

di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.

Art. 24.

Disposizioni in materia di incentivi e di interventi per i territori montani

1. Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17, le comunità montane indicate nell'Allegato «A» sono integrate dei comuni interamente montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto delle modifiche territoriali conseguenti alla presente legge.

3. In sede di approvazione del piano di riparto del fondo per la montagna, parte regionale e parte statale, la giunta regionale procede ad evidenziare la quota spettante alle comunità montane di cui all'Allegato «A» per effetto dell'inclusione dei comuni indicati nel medesimo allegato.

4. Le comunità di cui all'Allegato «A», in sede di programmazione degli interventi speciali per i territori montani, destinano quota di risorse, di cui al comma 3, ad interventi sui territori dei comuni interessati.

5. In armonia con la legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, nei casi di razionalizzazione o accorpamento dei distretti sanitari ricadenti in territori prevalentemente montani la sede del distretto è ubicata presso il comune capoluogo della comunità montana.

Art. 25.

Disposizione in materia di forestazione e bonifica montana

1. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, è consentito alle comunità montane il mantenimento delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

2. È altresì consentita la costituzione di strutture tecniche unificate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, tra comunità montane, enti parco e consorzi di bonifica operanti sullo stesso territorio. Il personale conferito a tali strutture dalle comunità montane non potrà essere numericamente superiore a quello in dotazione.

3. Le funzioni amministrative di cui alle leggi regionali 24 luglio 2007, n. 8, 24 luglio 2006, n. 14 e 7 maggio 1996, n. 11, articoli 3, 13, 17 e 23 ed Allegato «C» (Prescrizioni di massima e di polizia forestale), nonché gli adempimenti connessi alle violazioni delle norme di cui all'articolo 25 della medesima legge, relative ai territori comunali già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni, sono esercitate dalle rispettive comunità montane di nuova costituzione.

4. È fatto salvo il completamento entro il 31 dicembre 2008 delle opere e delle attività contenute nel Piano regionale di forestazione e bonifica montana 2008 di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.

Art. 26.

Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. Ai fini dell'accesso ai contributi erogati dalla regione a sostegno dell'associazionismo comunale si dispone quanto segue:

a) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti transitano automaticamente in capo alle nuove comunità montane; tali gestioni sopravvivono anche per i comuni il cui territorio, per effetto delle modifiche introdotte con la presente legge, non facciano più parte di una comunità montana;



b) nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b):

1) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale completamente intercluso o anche parzialmente incluso in una sola comunità montana, tali gestioni transitano automaticamente in capo a quest'ultima;

2) se le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane preesistenti riguardano un ambito territoriale a cavallo di entrambe le comunità montane nella nuova configurazione territoriale o al di fuori del territorio comunitario, tali gestioni si sciogliono automaticamente, ed i relativi comuni possono partecipare alle selezioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

c) nel caso delle altre comunità montane, sono fatte salve tutte le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, esistono delle unioni di comuni già costituite il cui territorio, in tutto o in parte, si sovrapponga con il territorio di una comunità montana, le citate unioni, entro novanta giorni, ai fini dell'accesso ai contributi a sostegno dell'associazionismo, possono trasferire mediante atto formale la titolarità delle gestioni associate attivate in capo alla comunità stessa.

3. La comunità montana procede ad assumere formalmente la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui al comma 2 e, con deliberazione del consiglio generale, può attribuire la disponibilità delle relative risorse finanziarie al comune capofila dell'unione espressamente identificato nell'atto di trasferimento di cui al comma 2.

4. L'atto di trasferimento dell'unione di cui al comma 2 e l'atto di assunzione della comunità montana delle relative gestioni associate sono trasmessi alla regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. In caso di eventi calamitosi, il presidente della comunità montana impegna tutte le risorse umane e strumentali di cui dispone a favore dei comuni colpiti.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 30 settembre 2008

BASSOLINO

(Omissis).


09R0018

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-015) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 4 1 1 *

€ 3,00

